

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 41 del 11-10-2023

Supplemento n. 215

mercoledì, 11 ottobre 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
ALTRI ENTI	4
A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOL- TURA	
DECRETO 22 settembre 2023, n. 110 Reg. (UE)2021/2115. Approvazione del Manuale delle specifi- che tecniche per i controlli in loco Condizionalità Rafforzata - Anno 2023, reso disponibile tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it alle pagine dedicate alle "Condizionalità Rafforzata" anno 2023.	4

SEZIONE

I

Protocollo n. 001/0008711 del 28/09/2023

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

Settore Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

Decreto**n. 110 del 22 Settembre 2023**

Oggetto: Reg. (UE)2021/2115. Approvazione del Manuale delle specifiche tecniche per i controlli in loco Condizionalità Rafforzata - Anno 2023, reso disponibile tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it alle pagine dedicate alle 'Condizionalità Rafforzata' anno 2023.

Dirigente Responsabile: Stefano Segati

Estensore: Stefano Segati

Allegato A) Manuale Specifiche Tecniche Controlli Condizionalità Rafforzata - Anno 2023 -REV 01

Atto non soggetto a controllo dei sindaci revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione "Amministrazione trasparente"

IL DIRIGENTE

Considerato che il Decreto Legislativo 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche, “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art.11 della L.15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma 3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;

Vista la Legge Regionale 60 del 19 novembre 1999 e successive modificazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di “Organismo pagatore”;

Visto il Decreto ministeriale 3458 del 26/09/2008 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg.(CE) del Consiglio 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg.(CE) della Commissione 885 del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Visti i Regolamenti (UE)

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;;
- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, N.0147385 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 12 del 15 maggio 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di

prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

Considerato che il decreto ministeriale prevede che AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Visto il DM 0410739 del 04/008/2023 recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Vista la Circolare AGEA – COORD. - Prot. N.064177 del 30/08/2023 avente ad oggetto “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115”;

Considerato che il DM 0147385/2023 prevede che le Regioni possano adottare con propri provvedimenti alcune declinazioni degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’art.4 e dell’Allegato 1 dello stesso decreto che elenca i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni e dando atto che per l’anno in corso, in carenza di tali provvedimenti, verranno adottate le linee di applicabilità indicate dallo stesso DM 0147385/2023;

Considerato che su tutte le domande per cui ricorrono le condizioni di pagamento in relazione all’attuazione dei Regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/20116 è determinato annualmente un numero di domande da sottoporre a controllo in loco in merito alla Condizionalità secondo le disposizioni previste dal DM 0410739/2023;

Considerato che le modalità di esecuzione dei controlli in loco sono stabilite dagli Organismi pagatori sulla base di Linee guida definite da AGEA;

Considerato che il rispetto delle disposizioni relative alle condizionalità gestite nell’ambito del Sistema Integrato deve essere controllato in modo efficace e a tale scopo, per ottenere un livello di controlli in loco armonizzato sui territori della Regione Toscana, occorre determinare dettagliatamente, attraverso uno specifico Manuale, i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli attraverso:

- le procedure,
- la relazione di controllo,
- le *check list* da utilizzare nell’ambito delle verifiche dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA),
- la definizione degli indici di verifica (portata, gravità, durata) per ogni Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO) e per ogni Buona Condizione Agronomica e Ambientale (BCAA);

Considerato quanto precede, si ritiene necessario approvare il Manuale di Specifiche Tecniche, di cui all’Allegato A al presente decreto, nella Revisione 01, che sarà resa immediatamente disponibile ai tecnici controllori ed alle Aziende agricole toscane tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it alle pagine dedicate alla condizionalità rafforzata anno 2023;

Considerato che, in virtù dell’esperienza maturata sulla materia, è possibile che il Manuale necessiti, in corso d’attuazione, di *integrazioni / variazioni / specificazioni* senza modifica nei contenuti di principio e nella struttura e che tali *integrazioni / variazioni / specificazioni* possano determinare la redazione di una ulteriore “revisione” del Manuale stesso, resa immediatamente disponibile ai tecnici controllori e all’utenza tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it alle pagine dedicate alla condizionalità rafforzata anno 2023;

Visti i decreti del Direttore n.105 del 2 agosto 2021 ed il successivo n.168 del 30 dicembre 2021 con i quali si è provveduto ad attribuire al sottoscritto l’incarico dirigenziale del *Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e*

Interventi Strutturali e l'attribuzione organizzativa della PEQ "Controlli aziendali integrati e verifiche impegni",

DECRETA

- 1) di approvare per la campagna 2023, in riferimento ai controlli in loco concernenti la 'Condizionalità rafforzata' di cui al Reg.(UE) 2021/2115, il "Manuale delle Specifiche Tecniche Controlli a Campione - Anno 2023-Revisione 01", Allegato A al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, che sarà reso immediatamente disponibile ai tecnici controllori ed alle Aziende agricole toscane tramite il sito ARTEA www.artea.toscana.it alle pagine dedicate alla 'condizionalità rafforzata' anno 2023 (Procedure > Controlli > Condizionalità rafforzata);
- 2) che il "Manuale delle Specifiche Tecniche Controlli a Campione - Anno 2023-Revisione 01" di cui al punto precedente rappresenta il documento tecnico operativo recante modalità e metodi di svolgimento dei controlli in loco per la Condizionalità rafforzata anno 2023 in Regione Toscana;
- 3) che ogni eventuale *revisione* del "Manuale delle Specifiche Tecniche Controlli a Campione - Anno 2023", in armonia con i contenuti di principio e di struttura di cui alla *Revisione 01*, venga tempestivamente indicata in apposita scheda resa visibile sul sito ARTEA www.artea.toscana.it (Procedure > Controlli > Condizionalità rafforzata);
- 4) di trasmettere il presente atto alla Direzione ed al *Settore Aiuti diretti e Sistema Informativo* di ARTEA, alla Direzione *Agricoltura e Sviluppo Rurale* e alla Direzione *Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di vita, Alimenti e Veterinaria della Regione Toscana*.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art.4, 5 e 5bis comma 1 lett. b) della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all'indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione "Amministrazione trasparente".



STEFANO
SEGATI
22.09.2023
17:01:55
GMT+00:00

Il Dirigente
Dott. Stefano Segati



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

**SETTORE SOSTEGNO SVILUPPO RURALE
E INTERVENTI STRUTTURALI**

Controlli aziendali integrati e verifiche impegni

**Controlli CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA
Regione Toscana**

**Specifiche Tecniche Controlli a campione
Anno 2023**

Decreto Artea n. 110 del 22/09/2023
Rev. 01

ALLEGATI Disponibili sul SITO ARTEA

A1 - Check List CGO e BCAA

A3 - Schema di classificazione delle aziende zootecniche

A4a – CGO2. Calcolo azoto da effluenti zootecnici

A4b – CGO2. Verifica bilancio di azoto per coltura

A5 - Guida alle disposizioni in materia di igiene

A6 - Elenchi delle sostanze pericolose considerate dalla Direttiva 2000/60 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che abroga la Direttiva 80/68/CEE

A7 - Caratteristiche depositi stoccaggio dei prodotti fitosanitari

A8 - Verifica dosi prodotti fitosanitari

A9 - Elenco dei Siti di Importanza Regionale

A10 - Fac-simile conferimento d'incarico

A11 - Fac-simile di preavviso per visita in azienda

A12 - Elenco dei corpi idrici tipizzati e monitorati

A13 - Modalità di applicazione delle esenzioni per le BCAA 7 e 8

Sommario

PARTE GENERALE.....	6
2. Definizioni.....	11
3. Oggetto dei controlli e percentuali di campionamento	15
3.1 Vincoli aziendali.....	15
3.2 Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio	18
3.3 Controlli aziendali integrati	18
4. Soggetti coinvolti.....	18
4.1 Attività di AGEA anno 2023	19
4.2 Attività di ARTEA.....	19
4.3 Altri Organismi Pagatori	21
4.4 Organismi di Controllo Specializzati	21
4.5 Direzione regionale sanità diritti di cittadinanza e coesione sociale (Servizi Veterinari).....	21
5. Modalità operative dei controlli in carico ad ARTEA e svolte tramite la SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI.....	22
5.1 Formazione e trasmissione del campione	22
5.2 Verifica CGO e BCAA.....	23
5.4 Formazione e pianificazione	23
5.6 Verifica in azienda e redazione della Relazione di Controllo Check list	24
5.7 Verifica dell'esecuzione di azioni correttive e impegni di ripristino.....	27
5.8 Definizione degli Esiti dei Controlli.....	27
5.9 Calendario delle attività.....	27
5.10 Casi particolari	27
6. Formazione e controlli di secondo livello.....	28
6.1 Formazione	28
6.2 Controlli di II livello	28
7. Consegna del materiale utilizzato per i controlli.....	29
8. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione	29
ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE.....	30
I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	30
BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.....	30
BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere	35
BCAA3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.....	37
II Tema principale: Acqua	39
CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): ...	39

3

A.R.T.€A.

Decreto n. 110 del 22/09/2023

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2023 Reg. (UE) 2021/2115 – REV 01

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	39
CGO2 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	43
BCAA4 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua.....	58
III TEMA PRINCIPALE Suolo (Protezione e qualità).....	63
BCAA5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.....	63
BCAA6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	66
BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.....	69
CGO3 - Direttiva 2009/147/CE –del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.....	72
CGO4 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Conservazione Degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche.....	76
BCAA8- A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	82
BCAA9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.....	86
ZONA (SETTORE) 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	88
I TEMA PRINCIPALE Sicurezza alimentare	88
CGO5 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare	88
CGO6 - Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	98
II TEMA PRINCIPALE Prodotti Fitosanitari	100
CGO7 - Regolamento (CE) 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	100
CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):.....	104
ZONA (SETTORE) 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI	115
CGO9 - Direttiva 2008/119/CE - del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).	115
CGO10 - Direttiva 2008/120/CE - del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).....	118
CGO11 - Direttiva 98/58/CEE - del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	123

4

A.R.T.€A.

Decreto n. 110 del 22/09/2023

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2023 Reg. (UE) 2021/2115 – REV 01

9. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni	127
--	-----

PARTE GENERALE

La nuova Politica Agricola Comune ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico (Obiettivo specifico 4) e il perseguimento degli obiettivi ambientali in tema di tutela delle risorse naturali e di protezione della biodiversità (rispettivamente, Obiettivi specifici 5 e 6), delineando, nella propria struttura, una nuova "architettura verde", quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello italiano attraverso il Piano Strategico della PAC (PSP).

La nuova "architettura verde" si articola, quindi, su tre componenti:

- la condizionalità "rafforzata"
- gli ecoschemi
- gli interventi agro-climatico-ambientali.

Gli interventi sono state declinati nel nuovo Piano Strategico della PAC 2023-2027, attraverso la definizione di obblighi e impegni comuni e nazionali per la condizionalità e per gli ecoschemi; mentre la formulazione degli impegni per gli interventi dello sviluppo rurale ha previsto la costruzione di una struttura comune con componenti di declinazione regionale.

In particolare, la condizionalità si conferma, anche nella nuova programmazione PAC 2023-2027, come principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di buona gestione agronomica e ambientale dei terreni, di mantenimento del benessere animale e di sicurezza alimentare all'interno delle aziende. La condizionalità, quindi, rappresenta ancora quell'insieme di obblighi - norme BCAA e criteri CGO - che devono essere rispettati dai beneficiari, come condizione di base per poter accedere ai pagamenti sul Primo Pilastro (DU) e sugli aiuti previsti dagli interventi agro-climatico-ambientali dello Sviluppo Rurale: su suoi obblighi, infatti, poggiano gli impegni "più virtuosi" previsti nei cinque ecoschemi e nei trenta interventi ACA descritti nel Piano Strategico.

IL PRESENTE MANUALE È RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ "RAFFORZATA", DEFINITA A LIVELLO NAZIONALE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (MASAF) N. 147385 DEL 9 MARZO 2023 (NEL SEGUITO DM 147385/2023).

Lo stesso decreto all'articolo 6, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, dispone che la normativa relativa all'applicazione della condizionalità attuata precedentemente (per semplicità "Vecchia Condizionalità" continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:

- a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- b) dei pagamenti effettuati nell'ultimo triennio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

La Circolare AGEA prot. 58928 del 1° agosto 2022, relativa all'applicazione delle regole inerenti alla normativa unionale e nazionale in materia di "Vecchia Condizionalità" come disposte a livello nazionale dal DM 2588/2020, resta valida nel 2023 per i beneficiari dei pagamenti sopra descritti.

Regolamentazione comunitaria inerente alla 'Condizionalità rafforzata'

La normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, integra il regolamento (UE) 2021/2115, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Relativamente alla Condizionalità "rafforzata":

il Regolamento (UE) n. 2115/, agli articoli 12, 13 e all'allegato III, stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità.

il Regolamento (UE) n. 2021/2116, agli articoli 83, 84 e 85, stabilisce:

- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione (art.102).

In particolare, l'art.83, stabilisce i requisiti relativi al Sistema di controllo della condizionalità:

- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo.

Gli artt. 84 e 85 stabiliscono i requisiti relativi al Sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni amministrative, integrati da quanto previsto dall'art. 6 all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

Pagamenti e interventi assoggettati alla Condizionalità "rafforzata"

Il sistema di controllo delle regole di 'Condizionalità rafforzata', in Toscana, si applica ai seguenti regimi di sostegno :

Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;

- Pagamenti diretti disaccoppiati;
- Sostegno di base al reddito;
- Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- Eco-schemi - regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Pagamenti diretti accoppiati:

- latte;
- carni bovine;
- carni ovine e caprine;
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d'oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose.

Pagamenti a titolo dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA)

- SRA01 – ACA 1 produzione integrata

- SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
- SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli
- SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree
- SRA06 – ACA 6 cover crops
- SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti
- SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
- SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
- SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura
- SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione
- SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica

Altri sostegni specifici

- SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
- SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA30 - benessere animale
- SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

Pagamenti a titolo dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

- SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
- SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici

Pagamenti a titolo dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

- SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000
- SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000
- SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici

Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Per quanto sopra esposto ne consegue che, ogni beneficiario dei pagamenti elencati è tenuto al rispetto di quanto disciplinato per il regime di 'Condizionalità rafforzata', ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, vale a dire dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili all'azienda, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione ai pagamenti concessi, o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

Recepimento nazionale

Nel rispetto del contesto normativo unionale, inerente alla Condizionalità "rafforzata", il DM 147385/2023 definisce all'art.1 l'ambito di applicazione della condizionalità rafforzata e all'art.4 le regole di condizionalità fissate a livello nazionale (i Criteri di Gestione Obbligatori e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) come elencate all'allegato 1 dello stesso decreto ministeriale.

Il DM 147385/2023, all'articolo 5(4), stabilisce che AGEA, in qualità Organismo di coordinamento, definisca, con circolare, i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Con il presente Manuale vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili ai beneficiari tenuti al rispetto della condizionalità;
- la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo al beneficiario;
- l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte di ARTEA o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Controlli di condizionalità rafforzata

Il DM "Controlli" n. 410739 del 04.08.2023, recante disposizioni relative ai controlli di ammissibilità e condizionalità soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata, ed in particolare:

- l'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo della condizionalità rafforzata;
- le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata;
- il ruolo del monitoraggio satellitare in ambito di condizionalità rafforzata;
- il ruolo degli organismi di controllo specializzati;
- le procedure per la selezione del campione;
- il dimensionamento minimo del campione di controllo;
- le modalità di revisione annuale del sistema di controllo e l'adeguamento dei campioni.

In particolare, il sistema di controllo della condizionalità realizzato dalle Autorità Competenti si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
- sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo Pagatore, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate

Preavviso dei controlli in loco

La gestione del preavviso nell'esecuzione dei controlli segue le disposizioni dell'articolo 5-bis del DM Controlli SIGC, che qui si riportano:

"I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.

Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

Qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità."

Valutazione delle non conformità – regole generali

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della Condizionalità rafforzata, sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all'articolo 5 del DM 147385.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dalla normativa unionale, regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116, 2022/1172, e da quanto previsto a livello nazionale dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 94 del 21-04-2023.

In particolare, l'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023, ai fini del calcolo dell'esito del definisce:

- «portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- «gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. n. 42/2023 dispone che l'Organismo pagatore determini le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente documento insieme alla normativa Unionale, Nazionale e Regionale sulla Condizionalità 2023 è pubblicato sul sito di ARTEA.

sito ARTEA <http://www.artea.toscana.it> > Servizi e procedure > Controlli Integrati Aziendali > Controlli condizionalità.

1.Base giuridica nazionale
Centrale

- ✓ Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 recante 'Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune' (**in seguito 'Decreto sanzioni'**)
- ✓ Decreto Ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 recante 'Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale' - (**in seguito 'DM Condizionalità Rafforzata'**)
- ✓ Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 recante 'disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei PSR' (**in seguito 'DM vecchia condizionalità'**)
- ✓ Decreto Ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023 recante 'disposizioni relative ai controlli di ammissibilità e condizionalità soggetti al Sistema Integrato Gestione e Controllo (**in seguito 'DM Controlli'**)
- ✓ Circolare AGEA Coordinamento n. 58928 del 1° agosto 2022 relativa all'applicazione delle regole in materia di condizionalità come disposte a livello nazionale dal DM n. 2588/2020' (**in seguito 'Circolare AGEA Vecchia Condizionalità'**)
- ✓ Circolare AGEA Coordinamento n. 64177 del 30 agosto 2023 relativa all'applicazione delle regole in materia di condizionalità come disposte a livello nazionale dal DM n. 147385/2023' (**in seguito 'Circolare AGEA Condizionalità Rafforzata'**)

Regionale

- ✓ NESSUNA

ARTEA

Decreto n. 110 del 22/09/2023

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2023 – REV 01

10

2. Definizioni

Qui di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della condizionalità.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

Termini

- a) **Organismi Pagatori:** servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b) **AGEA Coordinamento:** l'Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;
- c) **MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- d) **PSP:** Piano Strategico della PAC;
- e) **Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- f) **Attività agricola:** "attività agricola", comprende le seguenti attività:
 1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP
- g) **Azienda:** tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera g, situate all'interno del territorio nazionale
- h) **Beneficiario:** il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013
- i) **Cessione:** qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- j) **Norma:** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'art. 13 e dell'allegato III del regolamento (UE) 2115/21, riportata nell'Allegato 1 del DM del 09/03/2023;
- k) **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) n. 2115/21e nell'Allegato 1 del DM del 09/03/2023;
- l) **Condizionalità rafforzata:** l'insieme dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115;
- m) **Condizionalità:** i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), come disposti dal D.M. 10 marzo 2020, n. 2588;
- n) **Inosservanza:** il mancato rispetto degli obblighi e i divieti derivanti dall'applicazione dei requisiti di condizionalità. Nel testo sono utilizzati anche i sinonimi: infrazione, non conformità, violazione, inadempienza, aventi lo stesso identico significato;
- o) **«portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- p) **«gravità» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- q) **«persistenza» o «durata» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;

- r) **Sanzione amministrativa:** ai fini della Condizionalità rafforzata e della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- s) **Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.
- t) **Reiterazione (Ripetizione):** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
- u) **Inadempienze non intenzionali:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;
- v) **Inadempienze non intenzionali gravi:** le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
- w) **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
- siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, come seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli;
- x) **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 o della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del presente regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (35), o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (36), o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37). I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- y) **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- z) **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- aa) **Prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati Prato permanente):** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- bb) **Terreno a riposo:** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- cc) **Superficie agricola:** include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- dd) **Obbligo:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- ee) **Obbligo pertinente:** obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;

- ff) Anno dell'accertamento:** ai fini della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/1172, art. 6, l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;
- gg) Zone (Settori) di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare divisi in:
- il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
 - la salute pubblica e delle piante;
 - il benessere degli animali;
- hh) Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- ii) Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive o alle normative cui fanno riferimento i CGO e le BCAA;
- jj) Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;
- kk) Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- ll) Potatura (BCAA8):** Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla BCAA 7, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.
- mm) Diffida:** nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" o a altre normative nazionali o regionali di settore e al DM "Controlli SIGC" N. 410739 del 04.08.2023;
- nn) Soccida:** Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano. In linea con il Piano Strategico Nazionale PAC del 02/12/2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida;
- oo) Contratto di compartecipazione:** contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante o utilizzatore.
- pp) Cessione:** qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente.
- qq) Azione correttiva:** azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza;
- rr) Negligenza:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
- ss) Fasce tampone:** per quanto attiene all'applicazione della BCAA 1, si hanno le seguenti definizioni:
- **Fascia tampone:** porzione di terreno adiacente ai corsi d'acqua, dove vige il divieto di fertilizzazione;

- **Fascia inerbita**: fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;
- Sponda**: alveo di scorrimento non sommerso;
- **Alveo inciso**: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Ciglio di sponda**: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Argine**: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che esse dilagino nei terreni circostanti più bassi.
- tt) zone vulnerabili**: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.
- uu) consistenza dell'allevamento**: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare
- vv) destinatario**: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;
- ww) sito di spandimento**: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
- xx) concime**: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante
- yy) fertilizzante**: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo
- zz) utilizzazione agronomica**: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute
- aaa)stoccaggio**: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato
- bbb) effluenti di allevamento**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato (compreso il digestato), ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce;
- ccc) letami**: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento, come: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- ddd) accumuli di letami**: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione
- eee) liquami**: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall'attività di allevamento, come : 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame; 2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera;3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento;4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose
- fff) digestione anaerobica (DA)**: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
- ggg) digestato**: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in: agrozootecnico e agroindustriale;
- hhh) digestato destinato ad utilizzazione agronomica**: è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro: a) paglia, sfalci e potature, b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. c) effluenti di allevamento, d) le acque reflue; e) residui dell'attività agroalimentare d a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006; f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate; g) i sottoprodotti di origine animale, h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.
- iii) digestato agrozootecnico**: è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h).

È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di: sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati; b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze

- jjj) **Modalità di trattamento del digestato** rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni: a) "disidratazione, b) "sedimentazione", c) "chiarificazione; d) "centrifugazione" "essiccazione, f) "separazione solido-liquido"; g) "strippaggio": h) "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto; i) "fitodepurazione"; l) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale

3.Oggetto dei controlli e percentuali di campionamento

3.1 Vincoli aziendali

Ai sensi dell'art. 83 del reg. (UE) 2115/2021 gli agricoltori beneficiari dei pagamenti di cui al paragrafo precedente sono tenuti al rispetto delle regole di condizionalità che comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Il prospetto che segue riporta l'Allegato III del regolamento (UE) n. 2115/2021 e definisce i legami con i requisiti della passata programmazione e definisce inoltre le condizioni di applicabilità.

Zona 1 Clima e ambiente

Tema principale	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 147385 del 09/03/2023)	Vecchia programmazione
I - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento	Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115 Non presente
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere	La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i. (zone Ramsar). Non presente
	BCAA 3	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115 BCAA 6
II - Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. BCAA 2
	CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5	Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN). CGO 1
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. BCAA 1

Tema principale	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 147385 del 09/03/2023)	Vecchia programmazione
III – Suolo (Protezione e qualità)	BCAA 5 Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115 impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115	BCAA 5
	BCAA 6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115	BCAA 4
	BCAA 7 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni	Non presente
IV – Biodiversità e paesaggio (Protezione e qualità)	CGO 3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4	Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.	CGO 2
	CGO 4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.	CGO 3
	BCAA 8 A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115 B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115	BCAA 7
	BCAA 9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Tutte le superfici a prato permanente come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000	Non presente

Zona 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 2588/2020)	Vecchia programmazione
Sicurezza alimentare	CGO 5 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) * e articoli 18, 19 e 20	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.	CGO 4
	CGO 6 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7. Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.	CGO 5
II - Prodotti fitosanitari	CGO 7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.	CGO 10
	CGO 8 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): - articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; - articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; - articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.	Non presente

Zona 3 Benessere degli animali

Tema principale	Criteri e norme	Condizioni di applicabilità (DM 2588/2020)	Vecchia programmazione
Benessere degli animali	CGO 9 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.	CGO 11
	CGO 10 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e 4	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.	CGO 12
	CGO 11 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.	CGO 13

3.2 Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116, paragrafo 6, lettera d), punto iii, la percentuale minima di controlli dell'1 % è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta a livello di ciascun CGO o Norma BCAA o gruppo di Criteri o Norme.

Ai sensi regolamento (UE) n. 2021/2116, art. 83, paragrafo 6, lettera d) punto ii, paragrafo 7.4.1.1 del PSP e dall'articolo 26 del DM Controlli SIGC, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale tra il 20 al 25% del campione. Almeno l'1% delle Aziende che presentino Domanda Unica di pagamento per la campagna di aiuti anno 2023

Almeno l'1% delle Aziende che presentino Domanda di aiuto per lo Sviluppo Rurale per gli Interventi afferenti al SIGC per la campagna di aiuti anno 2023

In applicazione dell'accordo di Cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO5, CGO6) ed al benessere animale (CGO 9, CGO 10, CGO11) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.

In conformità con quanto stabilito dalla normativa unionale, la percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli della condizionalità rafforzata, delegati ai Servizi veterinari regionali, è pari all'1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità per i CGO:

- CGO 5 (sicurezza alimentare),
- CGO 6 (sostanze ormonali),
- CGO 9 (benessere dei vitelli),
- CGO 10 (benessere dei suini),
- CGO 11 (benessere degli animali in allevamento).

Per quanto riguarda il CGO 6 (sostanze ormonali), ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116, punto e) del paragrafo 6, per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio (35), considerano l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1%.

3.3 Controlli aziendali integrati

I controllori incaricati dell'esecuzione dei controlli di Condizionalità 2023 sono gli stessi che svolgono le verifiche di ammissibilità Zootecnia art. 33 del Reg.(UE) 2115/2021 e del rispetto degli impegni PSR agroambientali di cui all'articolo articoli 70,71 e 72 del Reg.(UE) 2115/2021.

Nel caso in cui nel corso dei controlli di condizionalità il controllore riscontri un'infrazione nell'ambito di uno dei procedimenti indicati, e l'azienda non sia compresa nel campione di ammissibilità, il controllore è tenuto ad attivare il relativo controllo secondo le procedure previste nei relativi Manuali di ARTEA redigendo il verbale zootecnia o agroambiente e consegnando una copia dello stesso al beneficiario.

Qualora nel corso dei controlli di ammissibilità vengano riscontrate anomalie di condizionalità, e l'azienda non sia già compresa nel campione di condizionalità, il controllore è tenuto a effettuare i controlli relativamente ai criteri/norme che interessano le anomalie riscontrate, procedendo alla compilazione del verbale di condizionalità e delle relative check list e a rilasciare copia del verbale al beneficiario. Sullo stesso verbale dovrà essere specificato il procedimento di controllo durante il quale è stata riscontrata l'anomalia.

4. Soggetti coinvolti

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi e aziendali partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente determinazione dell'esito finale del controllo di condizionalità.

Il DM 410739/2023, tra le disposizioni relative ai Controlli di condizionalità, fornisce indicazione sulle Autorità di controllo competenti e sulla selezione del campione di controllo.

In particolare, , i responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità sono gli Organismi di Controllo Specializzati; gli Organismi Pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni.

In deroga, al paragrafo 1 prevede che possono essere affidate all'organismo pagatore le verifiche relative ai CGO, norme BCAA, purché sia garantito che l'efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato.

4.1 Attività di AGEA anno 2023

Definizione criteri di selezione

Selezione campione di condizionalità CGO/BCAA

Esecuzione controlli oggettivi BCAA1, BCAA2, BCAA3, BCAA4, BCAA5, BCAA6, BCAA7, BCAA8 e BCAA9 da svolgersi tramite le attività di fotointerpretazione, controllo in campo e incontro con i produttori.

AGEA definisce i criteri di analisi del rischio finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre al controllo in loco ed estrae il campione di domande nell'ambito delle aziende che hanno presentato domanda di pagamento.

È previsto che i diversi tipi di controllo che è necessario eseguire a carico delle aziende agricole siano integrati e combinati al fine di arrecare il minore disturbo possibile all'attività delle imprese agricole.

AGEA, in base ai dati trasmessi da ARTEA, individua le aziende oggetto di controllo sulla condizionalità all'interno del campione estratto per i controlli di ammissibilità della Domanda Unica e del Piano di Sviluppo Rurale, al fine di assicurare la massima sinergia tra le attività relative ai controlli sui diversi regimi di aiuto.

La selezione del campione da sottoporre ai controlli in loco della condizionalità avviene, come previsto dall'articolo 26 del DM n. 410739/2023, sulla base di criteri di casualità e rischio.

In base alla tabella delle competenze per l'anno 2023, è previsto che AGEA svolga i controlli su tutte le BCAA.

AGEA effettua le proprie verifiche sulle aziende estratte a campione all'interno delle zone satellite individuate per l'annualità 2023, sulla base delle specifiche tecniche per i controlli oggettivi e territoriali di AGEA 2023.

Restano in carico ad ARTEA i controlli sulle BCAA2 e BCAA3 ed eventuali controlli in generale sulle BCAA che si dovessero rendere necessari relativi ad aziende che non ricadono nelle zone satellite 2023.

4.2 Attività di ARTEA

Secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale, ARTEA mantiene la responsabilità della determinazione delle riduzioni ed esclusioni e contemporaneamente è direttamente responsabile dello svolgimento dei controlli di condizionalità che le competono.

ARTEA attua tali controlli affidando l'attività a tecnici professionisti esterni alla sua struttura, facenti capo a un affidamento esterno 1 (di seguito 'SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI')

Le disposizioni dell'affidamento prevedono che tutti i controlli svolti siano coordinati dalla figura del 'Tecnico Coordinatore'.

Il Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali – Controlli aziendali integrati e verifiche impegni di ARTEA, svolge le seguenti attività:

predisposizione di specifiche tecniche, check list di controllo e relazione di controllo;

attività di coordinamento con i seguenti soggetti: AGEA Coordinamento, Società affidataria dei controlli nella figura del Coordinatore e Organismi di controllo Specializzati (Servizi Veterinari)

Contatto con il Corpo dei Carabinieri Forestali e con ARPAT nei casi necessari;

attività di supporto ai tecnici controllori;

acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalla SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI' sui CGO e sulle Norme BCAA di competenza;

acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti da AGEA Coordinamento sulle BCAA di competenza;

acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dagli Organismi di controllo Specializzati, anche relativamente ad aziende non comprese nel campione di condizionalità;

determinazione delle riduzioni ed esclusioni;

inserimento a sistema di tutti i controlli di condizionalità, compresi i dati istruttori e gli esiti finali;

comunicazione degli esiti dei controlli e delle eventuali riduzioni e/o esclusioni alle aziende interessate;

gestione dei contraddittori con le aziende (ad eccezione dei contraddittori relativi ai controlli sulle BCAA in carico ad AGEA);

organizzazione ed esecuzione dei controlli di secondo livello sull'attività affidata alla società affidataria;
comunicazione degli esiti finali ai competenti Uffici autorizzazione ai pagamenti di ARTEA

SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI' La società affidataria ha l'obbligo di eseguire i controlli in base alle specifiche tecniche e ai tempi indicati nel presente manuale e nel capitolato.

In particolare:

la visita di sopralluogo deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2023;

la verifica dell'esecuzione delle azioni correttive/impegni di ripristino viene eseguita successivamente in base ai tempi indicati nella relazione di controllo;

la chiusura delle relazioni di controllo all'interno del s.i. ARTEA, comprensiva dell'esecuzione delle azioni correttive/impegni di ripristino, e la consegna dei fascicoli di controllo deve avvenire secondo quanto indicato nel capitolato.

Ogni controllo sarà effettuato da uno o più tecnici in possesso delle seguenti qualifiche: dottore Agronomo o dottore Forestale, Agrotecnico e Perito Agrario iscritto ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con i CAA, Organizzazioni Professionali e aziende sottoposte a controllo. Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a firmare l'apposito modulo relativo alla dichiarazione di conflitto di interessi.

Il coordinamento delle attività di controllo in loco sarà effettuato, in accordo con ARTEA dal supervisore, responsabile di tutti rapporti intercorrenti tra la SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI' ed ARTEA.

I tecnici che effettuano i controlli in loco devono:

attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;

avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del beneficiario;

registrare sulla Relazione di controllo tutte le rilevazioni del controllo e definirne correttamente l'esito;

acquisire sotto forma elettronica e/o cartacea tutta la documentazione necessaria a documentare e tracciare le verifiche svolte in azienda e/o successivamente in ufficio. La documentazione deve essere acquisita anche nel caso di verifiche che non danno luogo ad anomalie;

redigere in due copie la Relazione di controllo, firmarla con grafia leggibile apponendo il proprio timbro professionale, farla firmare dal rappresentante aziendale e rilasciarne una copia allo stesso;

informatizzare la relazione di controllo nell'apposita sezione del verbale.

Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al Tecnico coordinatore, il quale risponderà ad ARTEA per eventuali contraddittori che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se ARTEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contraddittori aziendali, dovesse chiedere l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

Il tecnico controllore è tenuto a far presente all'azienda che successivamente alla visita dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito in azienda e che nel caso di irregolarità verrà inviata successivamente comunicazione dell'esito finale.

Il tecnico deve inoltre informare il rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta che non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'apposito campo note del verbale.

Qualora il rappresentante aziendale NON firmi il Verbale di controllo, il tecnico coordinatore è tenuto a spedire una copia del verbale all'indirizzo della sede legale dell'azienda tramite posta elettronica certificata, allegando il documento comprovante l'avvenuta ricezione al fascicolo di controllo.

Il Tecnico coordinatore è tenuto a:

- coordinare il lavoro dei tecnici controllori;

- registrare per tutte le aziende controllate i risultati del controllo nella sezione Supervisore della Relazione di controllo Condizionalità;

1 Affidamento del servizio di "Verifiche tecnico-amministrative con sopralluogo in Azienda finalizzate alla esecuzione dei controlli previsti dalla normativa Unionale per l'erogazione di premi relativi alla Politica Agricola Comune (PAC)" - CIG: 8981425A5E- Soggetto affidatario Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra Agriconsulting SPA, Consorzio Stabile Arcodrea Engineering società consortile a r.l., e Agrifuturo Soc. Coop. a mutualità prevalente,

- inserire tutta la documentazione utilizzata e/o acquisita durante il controllo (compreso il materiale fotografico) all'interno del s.i. nella sezione Supervisore – Elementi del controllo – Documentazione allegata;
- verificare le rilevazioni dei tecnici e confermare o ridefinire l'esito finale;
- consegnare i fascicoli di controllo secondo le modalità di cui al paragrafo "Consegna del materiale utilizzato per i controlli";
- rispondere ad ARTEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi.

4.3 Altri Organismi Pagatori

Sulla base della Convenzione stipulata fra AGEA Coordinamento e gli Organismi Pagatori, si prevede che i controlli nelle aziende agricole di competenza amministrativa di un Organismo Pagatore che abbiano terreni/unità aziendali fuori regione, siano eseguiti dall'Organismo Pagatore competente per territorio.

4.4 Organismi di Controllo Specializzati

Come indicato, la normativa nazionale individua come soggetti responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità gli organismi di controllo specializzati e gli organismi pagatori.

Al fine di garantire l'efficacia dei controlli è necessario che sia assicurata piena collaborazione tra Enti Specializzati e l'Organismo Pagatore responsabile dei controlli condizionalità.

A tale scopo ARTEA stipula Protocolli d'intesa/Convenzioni per l'accesso al sistema informativo ARTEA e per lo scambio di dati con la Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale (Servizi Veterinari).

Inoltre, relativamente ai dati necessari per la verifica di determinati Criteri sono stati attivati flussi di scambio di informazioni con altri Enti/Settori regionali.

4.5 Direzione regionale sanità diritti di cittadinanza e coesione sociale (Servizi Veterinari)

Con specifico atto di Convenzione, ARTEA predispone il Coordinamento dell'attività di controllo e lo scambio di informazioni nell'ambito della 'Condizionalità rafforzata' con la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale (Servizi Veterinari) della Regione Toscana.

Nell'ambito di tale Convenzione, si stabilisce che ARTEA e Regione Toscana - Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria definiscano le Procedure per la gestione e lo scambio dei flussi informativi relativamente ai controlli di condizionalità rafforzata.

Tali procedure, redatte annualmente, relativamente ai criteri indicati prevedono:

modalità di selezione del campione di controllo e percentuale minima di controlli

elementi dei controlli e relazione di controllo

definizione esiti dei controlli

modalità di scambio delle informazioni relative ai controlli.

In particolare, i controlli di condizionalità sui criteri competenti sono effettuati dai Servizi Veterinari sul campione selezionato in base ad analisi di rischio e casuale effettuata dagli stessi Servizi.

Per i livelli minimi di campionamento si rimanda al paragrafo 3.3.

ARTEA svolge attività di monitoraggio sul 100% dei controlli con esito non conforme dei SS.VV. tramite una verifica della conformità e coerenza delle check list e dei verbali di controllo rilasciati alle aziende rispetto ai dati presenti in BDN.

Per quanto riguarda il controllo degli esiti conformi, ARTEA procede a richiedere annualmente un campione di verbali con esito conforme relativo al 5% dei CUA controllati dai Servizi Veterinari.


Sulla base di protocolli di Intesa con gli Organismi Specializzati e in riferimento alla Tabella delle competenze dei controlli per l'anno 2023 dell'Organismo di Coordinamento e degli Organismi Pagatori sottoscritta dai rispettivi Direttori, nella tabella sottostante si riporta per ciascun Criterio/Norma la ripartizione dei controlli di condizionalità.

Criteri e norme	Controllore
CGO1	ARTEA
BCAA 1	AGEA
BCAA 2	AGEA
BCAA 3	AGEA
BCAA 4	AGEA
BCAA 5	AGEA
BCAA 6	AGEA
CGO 2	ARTEA

Criteri e norme	Controllore
CGO 3	ARTEA
BCAA 7	AGEA
BCAA 8	AGEA
BCAA 9	AGEA
CGO4	ARTEA
CGO5	ARTEA/Servizi Veterinari
CGO6	Servizi Veterinari
CGO7	ARTEA
CGO8	ARTEA
CGO9	Servizi Veterinari
COG10	Servizi Veterinari
CGO11	Servizi veterinari

5.Modalità operative dei controlli in carico ad ARTEA e svolte tramite la SOCIETA' AFFIDATARIA dei CONTROLLI

Nel seguente prospetto si riporta il flusso delle attività svolte dalla società affidataria dei controlli di condizionalità per l'anno 2023:



5.1 Formazione e trasmissione del campione

La fase propedeutica all'attività di controllo è costituita da:

- a) attività di formazione rivolta ai tecnici controllori da effettuarsi con una o più giornate formative;
- b) trasferimento del campione da ARTEA al Tecnico Coordinatore con l'indicazione di una serie di informazioni utili allo svolgimento dei controlli e relative a:

1. ANAGRAFICA delle aziende (UTE e UPZ)
2. INDICAZIONE DELLE SEGUENTI ZONE:
 - a. Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)
 - b. Zone RAMSAR DGR 231/2004
 - c. Superfici limitrofe a corpi idrici monitorati
 - d. Superfici limitrofe a corpi idrici tipizzati
 - e. Zone di Protezione Speciale (ZPS)

- f. Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
 - g. Zone montane Dir.CEE 268/75/1975
 - h. Comuni con Deroga al soliflusso all.3 DGR 949/2007
 - i. Alberi monumentali L.R. 60/1998
3. Piani colturali anni vigenti
 4. Indicazione delle aziende iscritte all'elenco dei produttori primari mangimi Reg. (CE) 183/2005
 5. Criterio di selezione (Casuale/Rischio)
 6. Appartenenza alle zone satellite
 7. Utilizzo acque irrigue (presenza nel fascicolo aziendale del documento id 825)
 8. Autorizzazione agli scarichi industriali (doc.2000)
 9. Richiesta UMA
 10. Certificato di abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari (doc. id 903032)
 11. Autorizzazione per acquisto e utilizzazione prodotti (rilasciato fino al 26 novembre 2015) (doc. id 1972)

5.2 Verifica CGO e BCAA

La verifica del rispetto dei CGO e delle Norme BCAA prevede controlli sia di tipo agronomico sia di tipo documentale presso il centro aziendale e sulle superfici agricole aziendali.

La verifica degli impegni di tipo agronomico si basa sulla rilevazione oggettiva del territorio attraverso l'utilizzo di materiale foto-cartografico (riprese aeree e materiali catastali e cartografici).

Nel corso della verifica in azienda il tecnico riporta le risultanze del controllo nella relazione di controllo e nelle apposite check-list. Il tecnico effettua una o più riprese fotografiche significative del controllo aziendale e, nel caso di rilevazione di anomalie, procede all'esatta indicazione delle stesse.

Tutte le verifiche, sia quelle in azienda sia quelle in ufficio, devono essere tracciate; tutta la documentazione utilizzata per le verifiche deve essere inserita all'interno del s.i. ARTEA nella sezione "Elementi del controllo".

5.4 Formazione e pianificazione

Tale attività prevede le seguenti attività:

- formazione da parte di ARTEA al tecnico coordinatore ed ai tecnici controllori e da parte del Supervisore ai tecnici controllori.
- predisposizione del piano dei controlli trasmessi da ARTEA da parte del Tecnico Coordinatore che, in base alla distribuzione geografica delle aziende, alle caratteristiche aziendali specifiche, redige il calendario e assegna a ciascun tecnico controllore i controlli, anche tenendo conto dei carichi di lavoro di ciascuno tecnico.

5.3 Fasi delle attività di controllo

L'attività di controllo è articolata nelle seguenti fasi:

- Preparazione fascicoli di controllo
- Verifica in azienda e redazione della relazione di controllo e delle check-list
- Definizione degli esiti dei controlli
- Verifica dell'esecuzione degli impegni di ripristino.

5.4 Preparazione fascicoli di controllo

FASCICOLO DI CONTROLLO

L'attività di preparazione alla verifica in azienda da parte della Società incaricata si basa sulla raccolta delle informazioni e dei dati da inserire nel fascicolo di controllo che è costituito da:

- Copia del preavviso
- Mappe con ortofoto nel caso di superfici ricadenti in ZVN, SIC, ZSC, ZPS o limitrofe ai corpi idrici compresi i corpi idrici tipizzati e monitorati
- Eventuale stampa da BDN della consistenza zootecnica
- Check list CGO e BCAA
- Relazione di controllo stampata dal sistema informativo Artea

PREAVVISO

L'articolo 5 bis del DM CONTROLLI , prevede:

“1. I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.

2. Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

3. Qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità

Il preavviso del controllo può avvenire tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Le modalità e la data del preavviso sono documentate nella relazione di controllo.

L'avviso, oltre alla data del sopralluogo, dovrà contenere:

- il riferimento dell'art. 59 paragrafo 7 del Reg. UE 1306/2013 che stabilisce che: “salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci”;
- il nominativo del tecnico controllore;
- un numero telefonico al quale il beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo;
- la documentazione da esibire al momento del controllo.
- Il tecnico è tenuto ad archiviare nel fascicolo di controllo la copia dell'avviso inviato al beneficiario, comprensiva della ricevuta di spedizione e/o ricezione.
- Nella programmazione delle visite di controllo il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento.

È opportuno avvalersi della collaborazione delle sedi provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del beneficiario sia nel raggiungimento della sede aziendale.

È preferibile pertanto comunicare il preavviso, oltre che all'azienda sottoposta a controllo con le modalità sopra descritte, anche al CAA di riferimento, che può collaborare durante le operazioni di controllo presso l'azienda. Per garantire la tracciabilità di tale comunicazione, è sufficiente utilizzare la modalità di trasmissione all'indirizzo e-mail dello sportello del CAA.

Successivamente all'invio del preavviso e all'eventuale comunicazione al CAA, può essere buona norma assicurarsi della ricezione del preavviso tramite un contatto telefonico.

La documentazione da indicare all'interno del preavviso è riportata al successivo paragrafo 5.6 lettera d).

In occasione della prima visita può verificarsi il caso che **il beneficiario/delegato dell'azienda non sia presente al momento del controllo**. In tal caso di distinguono le seguenti situazioni:

1. Prima visita non preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo entro 48 ore successive alla prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda;

2. Prima visita preceduta da preavviso: fermo restando che se ci sono le condizioni per effettuare comunque il controllo, pur in assenza del beneficiario, il tecnico può procedere alle verifiche previste, occorrerà verificare che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario/delegato aziendale. A tal fine deve essere concessa al beneficiario la possibilità di giustificare eventuali impedimenti a lui non imputabili o casi di forza maggiore o circostanze eccezionali che abbiano comportato la sua assenza al momento del controllo tramite dichiarazione nella quale descrivere l'impedimento con allegata documentazione a supporto. Dovrà inoltre essere motivata l'eventuale impossibilità di delega ad altri collaboratori.

Nel caso in cui si riscontri che l'impossibilità di effettuare il controllo non sia imputabile al beneficiario e che non sia possibile delegare altra persona ad assistere al controllo, il controllore dovrà comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo da effettuarsi possibilmente nelle 48 ore successive alla data prevista per la prima visita tramite PEC o, in assenza, tramite telegramma indirizzato alla sede legale dell'azienda. Nel caso in cui la causa dell'assenza del beneficiario risulta a lui imputabile, il controllo si considera concluso.

5.6 Verifica in azienda e redazione della Relazione di Controllo Check list

La verifica da parte dei controllori del rispetto dei criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) prevede le seguenti attività:

- a) Compilazione della sezione "Applicabilità criteri e norme" all'interno della relazione di controllo tramite un'intervista al rappresentante aziendale che prevede anche la sottoscrizione di dichiarazioni da parte dello stesso. L'intervista ha lo scopo di identificare/confermare:
- le caratteristiche aziendali in merito allo scarico di reflui, alla presenza di allevamenti aziendali, etc.;
 - gli elementi per i quali la conduzione aziendale rappresenta elemento di rischio relativamente alla verifica dei criteri o delle norme (es. possibile/probabile presenza di scarichi non registrati, possibile/probabile presenza di smaltimento non autorizzato; etc.);
- b) Definizione su mappe delle superfici sottoposte a vincoli specifici (SIC, ZPS,ZVN, corpi idrici, etc.)
- c) Verifica del rispetto dei CGO e BCAA attraverso la redazione delle check list contenenti tutti gli adempimenti che per ciascun criterio/norma le aziende sono tenute a rispettare;
- d) Acquisizione e verifica della seguente documentazione: *autorizzazione allo scarico, fatture della ditta che ha sostituito e preso in carico oli usati, filtri e batterie esauste, piano agronomico di utilizzazione, comunicazione di spandimento effluenti, piano di concimazione, documento di accompagnamento reflui zootecnici, autorizzazione/abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari, registri aziendali (registro di stalla, registro dei trattamenti veterinari, registro dei trattamenti fitosanitari, registro delle operazioni colturali, registro delle concimazioni), manuale rintracciabilità del latte vaccino, documentazione comprovante la tracciabilità dei prodotti acquistati e venduti, autorizzazione alla rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio, concessione per il prelievo di acque sotterranee e sorgive, etc.*
La documentazione deve essere sempre acquisita, anche in assenza di anomalie;
- e) Acquisizione di foto che diano evidenza del rispetto/non rispetto degli adempimenti previsti;
- f) Redazione e sottoscrizione della Relazione di controllo.

Al termine della visita aziendale, sulla scorta di quanto accertato dal tecnico e riportato nella check-list e in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del DM CONTROLLI viene redatta la Relazione di controllo che deve essere sottoscritta dal tecnico controllore e dal rappresentante aziendale. A quest'ultimo ne verrà rilasciata copia, al fine di informarlo riguardo le verifiche svolte, le eventuali infrazioni rilevate e sui relativi interventi e i tempi per la correzione delle stesse.

RIPRESE FOTOGRAFICHE

Il tecnico dovrà effettuare una o più riprese fotografiche digitali significative del controllo aziendale. Nel caso di anomalia riferibile a documentazione, superfici, capi animali o ad altra irregolarità è necessario fotografare con precisione l'elemento che attesta la rilevazione dell'anomalia. Nel caso di assenza di anomalie il controllore è tenuto a eseguire delle foto che attestino la verifica effettuata.

RELAZIONE DI CONTROLLO - ART. 28 DM CONTROLLI

La relazione di controllo all'interno del s.i. ARTEA si articola nelle seguenti parti:

- 1) la prima sezione**, compilata dal controllore e lasciata in azienda al momento del sopralluogo, contiene i seguenti elementi:
- denominazione dell'azienda selezionata e relativo CUAA e indicazione delle domande presentate soggette alle verifiche di condizionalità;
 - persone presenti al controllo;
 - modalità e termine di preavviso della visita;
 - caratteristiche aziendali che determinano i requisiti e le norme oggetto del controllo;
 - criteri e norme verificati con l'indicazione di criteri/norme che hanno dato luogo a rilevazione di:
 - inadempienze di importanza minore con indicazione delle relative azioni correttive e dei tempi di esecuzione;
 - infrazioni con l'indicazione degli impegni di ripristino e dei tempi di esecuzione;

Nella relazione di controllo sono previsti dei campi per eventuali dichiarazioni/osservazioni da parte dell'azienda e del tecnico controllore, in riferimento a qualsiasi elemento del controllo e a qualsiasi dichiarazione/osservazione aggiuntiva da parte del tecnico e/o dell'azienda rispetto a quanto già indicato nella modulistica predisposta.

Nella relazione di controllo devono essere riportate le date di inizio e fine controllo; qualora non sia possibile concludere il controllo entro il giorno di inizio controllo, nella Relazione di Controllo deve essere indicato il motivo dell'interruzione.

Per alcuni criteri dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito in azienda, pertanto nel caso di inadempienza la comunicazione dell'esito finale verrà inviata successivamente alla visita in azienda.

La presente sezione contiene anche le check list relative a ciascun criterio/norma, il cui contenuto è indicato al punto successivo.

- 2) **la seconda sezione** contiene il secondo verbale di controllo da compilare nel caso si presenti la necessità di verificare l'esecuzione di azione correttiva o di impegno di ripristino;
- 3) **la terza sezione** viene redatta dal supervisore e contiene tutta la documentazione acquisita in azienda comprese foto, check list e documenti istruttori necessari a tracciare il controllo svolto e gli esiti finali del controllo.
- 4) **l'ultima sezione** è a cura del competente ufficio di ARTEA che attesta la correttezza del controllo, effettua le verifiche nei casi di esito non positivo, definisce l'eventuale percentuale di riduzione; valida l'esito dei controlli di competenza di ARTEA e dei controlli di competenza di AGEA.

CHECK LIST

Per ciascun Criterio/Norma è prevista una check list contenente l'elenco delle verifiche che il controllore deve eseguire "Verifica degli impegni", come nell'esempio sottostante:

Verifica degli impegni		Esito controllo			
		S	N	NV	NA
	Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, chiusi o protetti o posti su pavimento impermeabilizzato				

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- **S= SI:** verifica che dà luogo al rispetto dell'impegno controllato;
- **N= No:** verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all'impegno controllato
- **NV= Non Verificabile:** verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo. In tal caso può essere prevista l'esecuzione di un'ulteriore verifica;
- **NA= Non Applicabile:** verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento.

Il controllore dovrà pertanto valutare per ogni adempimento se risulta verificabile e/o applicabile. In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata la presenza / assenza di infrazione, la verificabilità /non verificabilità, l'applicabilità / non applicabilità.

In ciascuna check list sono inoltre indicati:

1. gli indici di portata, gravità e durata misurati in base alle infrazioni relative al criterio/norma;
2. eventuali infrazioni che si configurano come inadempienze di importanza minore con l'indicazione della relativa azione correttiva da porre in essere e dei tempi utili per eseguirla;
3. gli impegni di ripristino che devono essere eseguiti per ciascun criterio/norma in corrispondenza di eventuali infrazioni commesse e i tempi utili per eseguirli;
4. eventuali infrazioni che si configurano come infrazioni intenzionali.

Nel caso in cui tutti gli adempimenti siano rispettati e pertanto non si sia in presenza di infrazioni, non viene attivata la "pesatura" degli indici di verifica.

Per alcuni Criteri e Norme è necessario fare una distinzione relativamente alle modalità di compilazione della check list. In particolare, in presenza della sottoscrizione da parte dell'azienda di alcune dichiarazioni all'interno della Relazione di controllo o in presenza di alcune condizioni indicate nelle singole check list il controllore è tenuto ad attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

In generale, se le dichiarazioni sottoscritte dall'azienda vengono confermate da quanto verificato in azienda il controllore non è tenuto alla compilazione degli adempimenti che si riferiscono alle dichiarazioni; qualora nel corso della visita tali dichiarazioni non fossero confermate il controllore è tenuto a procedere alle verifiche degli adempimenti previsti nelle check list.

- CGO1:

Se l'azienda dichiara di non detenere pozzi, di non utilizzare strumenti per l'attingimento e di non utilizzare acque superficiali/sotterranee a scopo irriguo e, nel caso in cui il controllo confermasse l'assenza di pozzi e/o strumenti per l'attingimento/captazione a scopo irriguo, la compilazione viene effettuata limitandosi a mettere la crocetta nello specifico spazio che si trova all'inizio della check prima della verifica degli impegni.

In presenza anche di un solo NO, il tecnico deve invece procedere con la compilazione della check list.

- CGO2:

Se l'azienda non produce effluenti zootecnici e dichiara di non utilizzare effluenti zootecnici o fonti azotate diverse da effluenti zootecnici sui terreni aziendali, il controllore si limita ad apporre le indicazioni negli specifici spazi all'inizio della check list.

In presenza anche di un solo NO, il tecnico deve invece procedere con la compilazione della check list.

- CG05:

Per tale Criterio il controllo è previsto a seconda della tipologia di produzione aziendale, pertanto il tecnico compilerà la check list unicamente nelle parti relative al tipo di produzione interessata.

- CG07:

Se l'azienda dichiara di non effettuare trattamenti e pertanto di non utilizzare prodotti fitosanitari la compilazione viene effettuata limitandosi a mettere la crocetta nello specifico spazio che si trova all'inizio della check prima della verifica degli impegni.

Se l'azienda non effettua attività di scarico di acque reflue industriali non si procede con la compilazione della check-list dal punto BCAA3.5 al punto BCAA3.7.

5.7 Verifica dell'esecuzione di azioni correttive e impegni di ripristino

Nel caso di presenza di inadempienze in corrispondenza delle quali sia prevista l'attuazione di azioni correttive o impegni di ripristino per il rispetto delle disposizioni violate, sono fissati i relativi termini per la regolarizzazione.

Nel caso di inadempienze di importanza minore non è prevista la verifica dell'esecuzione delle azioni correttive prescritte nella relazione di controllo.

Nel caso di infrazioni per le quali sia previsto il ripristino, superati i termini prescritti per sanare le infrazioni commesse, ARTEA provvede alla verifica dell'esecuzione degli impegni di ripristino tramite le seguenti operazioni:

- valutazione della necessità di eseguire un controllo di tipo amministrativo e/o di tipo oggettivo tramite verifica in azienda;
- verifica dell'esecuzione degli interventi correttivi prescritti (visita in azienda o verifica amministrativa);
- compilazione del secondo verbale di sopralluogo nel caso di visita in campo;
- compilazione della check list nei relativi campi interessati (esito e data della verifica).

5.8 Definizione degli Esiti dei Controlli

Le operazioni da eseguire per l'istruttoria del controllo e la definizione degli esiti prevedono:

- acquisizione a sistema dei dati raccolti durante la visita aziendale da parte del controllore e del supervisore (relazione di controllo, documentazione acquisita compreso il materiale fotografico foto aziendali);
- nel caso di inadempienza di importanza minore/inadempienza definizione esito con calcolo della percentuale di riduzione per le inadempienze;
- definizione elenco aziende con esito positivo e chiusura esito nella corrispondente iniziativa del registro dei controlli di ARTEA;
- definizione elenco aziende con esito non positivo per le quali si determina l'applicazione delle percentuali di riduzione sui premi soggetti alla condizionalità;
- comunicazione all'azienda delle anomalie riscontrate e della relativa percentuale di riduzione;
- gestione dell'eventuale contraddittorio con l'azienda;
- comunicazione alle aziende degli esiti finali e chiusura esito nella corrispondente iniziativa del registro dei controlli di ARTEA.

L'istruttoria dei controlli, compreso la definizione degli esiti, le percentuali da imputare ai premi soggetti alla condizionalità e le comunicazioni alle aziende sono tracciate nel s.i. ARTEA.

5.9 Calendario delle attività

È previsto che le attività di controllo terminino il 31/12/2023.

5.10 Casi particolari

Nello svolgimento della visita possono verificarsi alcune situazioni per le quali il controllo è comunque da considerarsi concluso, dal momento che l'impossibilità all'effettuazione o alla conclusione dello stesso è imputabile al beneficiario (art. 59, par.7 del reg. 1306/2013):

- a) il beneficiario/delegato non concorda con il risultato degli accertamenti e non sottoscrive il verbale;
 b) il beneficiario/delegato non rende disponibile la documentazione aziendale ovvero il/i bene/beni oggetto del controllo.

In entrambi i casi il tecnico controllore è tenuto a indicare dettagliatamente sul verbale le motivazioni per le quali non è stato possibile eseguire o portare a termine il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Si riporta di seguito l'art.3 del Reg.(UE) 2116/2021:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 e) il decesso del beneficiario;
 f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

6. Formazione e controlli di secondo livello

6.1 Formazione

Il Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali– PO Controlli aziendali integrati e verifiche impegni svolge nei confronti del supervisore e dei tecnici incaricati attività di aggiornamento, formazione, monitoraggio e assistenza, con modalità operative che garantiscano condizioni di trasparenza, oggettività e ripetibilità dei controlli.

Per la campagna 2023 l'attività di ARTEA, rivolta all'aggiornamento e formazione dei tecnici e coordinatori delle ditte fornitrici, ha previsto l'organizzazione di incontri da svolgersi prima dell'avvio dei lavori presso la sede di ARTEA e la distribuzione del presente manuale di specifiche tecniche contenente le indicazioni operative per l'attività di controllo.

Il materiale per lo svolgimento dei controlli è inoltre presente sul sito di ARTEA alle pagine dedicate alla condizionalità che contengono sia le specifiche tecniche sia le fonti normative.

Al fine di garantire la tracciabilità delle responsabilità e la rispondenza dei prodotti e servizi forniti ai livelli qualitativi attesi, dovranno essere posti in essere tutti gli strumenti necessari a indirizzare e verificare l'esecuzione delle procedure di controllo.

Inoltre, dovrà essere garantita la necessaria omogeneità nella formalizzazione degli esiti tecnici dei controlli eseguiti.

Il personale della PO - Controlli aziendali integrati e verifiche impegni verifica l'esecuzione dei controlli affidati tramite una continua attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività di controllo utilizzando lo strumento del cruscotto predisposto dalla società ed elaborando appositi scarichi dal sistema informativo ARTEA.

6.2 Controlli di II livello

Verifiche di secondo livello sui fascicoli di controllo

Alla consegna dei fascicoli da parte della società, il personale della PO effettua le verifiche sul 100% dei fascicoli di controllo al fine di controllare la completezza dei documenti allegati al fascicolo e la coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo e l'esito del controllo.

I dati relativi alle verifiche dell'attività del controllo sui fascicoli sono evidenziati mediante la compilazione dell'apposita "Sezione – Istruttoria Artea" all'interno del verbale con la quale l'istruttore verifica che il fascicolo di controllo contenga la seguente documentazione:

- Relazione di controllo cartacea sottoscritta dal beneficiario e dal controllore
- Sezione online a cura del supervisore firmata
- Check list online compilate e sottoscritte dal controllore
- Documenti acquisiti così come indicato nella relazione di controllo e inseriti a sistema nella sezione Elementi di controllo.

Nel caso di presenza di anomalie, l'istruttore ARTEA effettua un'istruttoria finalizzata ad appurare la presenza dell'anomalia e la correttezza dell'esito, procedendo se necessario a una revisione dello stesso.

Verifiche di secondo livello in azienda

Relativamente alle verifiche in azienda si prevede di effettuare almeno il 3% di controlli di secondo livello; tali verifiche sono svolte da parte del personale della PO e possono essere effettuate congiuntamente o successivamente al controllo

di primo livello. Gli esiti di tali controlli sono riportati nel verbale di secondo livello, redatto all'interno del s.i. ARTEA, e sottoscritto dai controllori che hanno realizzato il controllo.

Nel suddetto verbale, il tecnico oltre a definire l'esito complessivo della verifica, evidenzia le eventuali non conformità accertate rispetto a quanto previsto dalle specifiche di lavoro e i procedimenti da attivare nei confronti dell'azienda e/o del supervisore.

Il responsabile della PO è tenuto a informare il dirigente del Settore sulle eventuali non conformità riscontrate nel corso dei controlli di secondo livello e delle eventuali segnalazioni da inviare alle aziende e/o al supervisore. Nel caso di azioni correttive dovranno essere previsti i tempi per eventuali ulteriori verifiche.

7. Consegna del materiale utilizzato per i controlli

Al termine dei controlli aziendali, il Supervisore della società affidataria dopo aver completato l'inserimento dei dati all'interno del sistema informativo ARTEA, per tutte le aziende controllate procede alla comunicazione della chiusura del verbale di controllo all'interno del s.i. ARTEA.

I verbali di controllo cartacei devono essere consegnati ad ARTEA P.O. Controlli aziendali integrati e verifiche impegni nei tempi stabiliti unitamente all'elenco dei CUA controllati.

8. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Il regolamento (UE) n. 2115/2021, all'Allegato III, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.

Nel presente capitolo, per ogni Criterio o Norma applicabile per la campagna controlli 2023, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell'articolo 1 del DM 147385, commi 2 e 3;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

Si ricorda che, come stabilito dall'articolo 11, comma 1 del regolamento (UE) n. 2022/1172, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del Criterio.

Regole generali

Valutazione dei parametri di Portata, Gravità e Durata

Fatto salvo quanto indicato per i singoli Requisiti (CGO e BCAA), valgono le seguenti regole generali:

ove, per un Criterio od una Norma, siano presenti più violazioni a cui corrispondono diversi valori per uno o più parametri, ai fini del calcolo della corrispondente percentuale di riduzione viene preso in considerazione il valore più alto;

ove, per un Criterio od una Norma rilevata non conforme, siano presenti combinazioni di elementi di controllo ai quali non siano associati valori specifici dei parametri, il livello assegnato è sempre medio.

Impegni di ripristino

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze prive di conseguenze significative (articolo 9(4) regolamento (UE) 2022/1172), l'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati in sede di controllo. La comunicazione della necessità di ripristinare le condizioni di conformità ha valore di informazione ai sensi dell'articolo 9(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

La verifica dell'effettivo ripristino della conformità potrà essere eseguita a campione o in maniera sistematica.

Nel caso in cui la verifica avvenga entro l'anno di campagna del primo controllo e sia verificato il mancato ripristino, all'azienda sarà assegnato un criterio di rischio specifico per l'estrazione a campione nel biennio successivo.

Nel caso in cui la verifica avvenga nel corso di un controllo effettuato l'anno successivo e comunque entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, e si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di

ripristino o abbia commesso un'infrazione del medesimo Criterio o Norma, l'infrazione commessa sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

Inadempienze che causino l'emissione di una sentenza di condanna di reati penali

Nella definizione degli esiti derivanti dalle inadempienze commesse dai beneficiari e portate a conoscenza degli OP in qualsiasi modo, oltre alle fattispecie di intenzionalità previste nei capitoli relativi a ciascuna CGO e BCAA della presente circolare e nel capitolo 5 "Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni", sarà presa in considerazione anche l'emissione a carico dei beneficiari di una sentenza penale di condanna di qualsiasi grado connessa al comportamento non conforme.

Nel momento in cui l'OP competente venga a conoscenza dell'avvenuta condanna in via definitiva, la non conformità ad essa collegata è considerata come commessa intenzionalmente e si applicano le relative percentuali di riduzione degli aiuti o l'esclusione da essi.

ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento

Ambito di applicazione

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma prevede:

- che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018² ;
- se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti

Al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta pari al 3,5% in termini di riduzione del rapporto descritto più sopra.

Come previsto dal DM 0147385/2023 il rapporto annuale PP/SAT, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato a livello nazionale, successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

La presente norma prevede che gli agricoltori, che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli, abbiano l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione ad Agea Coordinamento, in quanto Autorità di gestione del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG).

² Il 2018 rappresenta l'anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi

Autorizzazione e concessione per la conversione ad altri usi

Di seguito sono riportate le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sopra descritta:

1. la richiesta di autorizzazione per la conversione ad altri usi è obbligatoria;
2. è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso apposite funzionalità del RPPG;
3. Qualora la richiesta di conversione sia riferita a superfici all'interno delle aree Natura 2000, l'autorizzazione non è concessa a meno della presenza di uno specifico provvedimento rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa nel rispetto degli impegni relativi alla BCAA 9;
4. la delimitazione delle superfici PP oggetto di richiesta di conversione sarà individuata con strumenti grafici a partire dall'intersezione dei confini aziendali ed il RPPG.

Il beneficiario alla presentazione della richiesta di conversione di superfici a PP in altri usi, è consapevole che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), potrà essere chiamato a ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente.

La richiesta presentata sarà registrata nel sistema con un "atto amministrativo" e l'assegnazione del relativo protocollo.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione.

Registro "ordinario", Registro "prioritario" e Registro "grafico" dei Prati Permanenti

Ai fini della corretta gestione dei dati, delle informazioni inerenti alla presente Norma e al monitoraggio della stessa, come previsto dal DM condizionalità, sono istituiti il Registro "ordinario", il Registro "prioritario" in aggiunta al Registro "grafico" dei Prati Permanenti già esistente.

Il Registro "ordinario" riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno richiesto di la conversione e che hanno ottenuto l'autorizzazione. Nel registro sono contabilizzate, distinte per ogni anno, le superfici oggetto di conversione autorizzata.

L'iscrizione del beneficiario al Registro ordinario è valida per 3 (tre) anni successivi a quello nella quale è stata richiesta la conversione.

Il Registro "prioritario" riporta i dati e le informazioni

dei beneficiari che hanno convertito senza richiedere l'autorizzazione o senza averla ottenuta.

La casistica comprende i beneficiari per i quali è stata accertata la incongruenza dei dati e delle informazioni nelle richieste di conversione, o nella domanda di pagamento presentate o nel RPPG.

Tale registro viene alimentato da:

- l'elaborazione grafica basata sui dati e le informazioni presenti nelle domande e nel RPPG;
- i controlli "amministrativi" o eseguiti con metodologia AMS, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi;
- gli esiti dei controlli in loco, laddove disponibili, nell'ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi.

L'azienda che viene iscritta nel Registro "prioritario" è considerata non conforme alla Norma.

L'iscrizione del beneficiario al registro prioritario è valida per 5 (cinque) anni successivi a quello nel quale è stata riscontrata la violazione.

Il RPPG è aggiornato annualmente in seguito a verifiche incrociate effettuate tra le richieste di conversione pervenute nell'anno, gli usi del suolo richiesti nelle domande e gli usi del suolo presenti nel sistema a fine anno. Verrà quindi verificato anche l'effettivo/corretto cambiamento dell'uso del suolo per cui era stata richiesta l'autorizzazione.

In caso di violazione rilevata:

1. l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione;
2. nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro

prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;

3. l'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti

Elementi di verifica

a) Calcolo dei tassi

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, AGEA Coordinamento determina i seguenti elementi preliminari:

1. Calcolo del rapporto di riferimento PP/SAT 2018

Per il rapporto di riferimento PP/SAT 2018 sono considerate le seguenti superfici:

- "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

2. Calcolo del rapporto annuale PP/SAT – anno 2023

Il rapporto annuale 2023 è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SIGC) e comunque entro il 31 dicembre 2023 attraverso le informazioni contenute all'interno del RPPG:

- "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2023 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115; "superficie agricola totale":
- la superficie agricola dichiarata nel 2023 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

3. Decremento delle superfici a PP 2023 rispetto alle superfici a PP 2018 entro lo 0,5 %

Se la superficie nazionale a PP nel 2023 diminuisce entro lo 0,5 %, rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno 2018, l'obbligo della Norma si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

b) Interventi da attuare in caso di superamento delle soglie prestabilite

Eventuale superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. È richiesto il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione (nel corso dei precedenti cinque anni).

Successivamente, entro 31 dicembre dell'anno successivo, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

c) Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- conversione di parte o tutte le superfici a PP da parte del beneficiario senza richiesta di autorizzazione in zone "ordinarie";
- mancato ripristino entro i tempi stabiliti, di parte o tutte le superfici oggetto di impegno secondo la procedura descritta nel punto B).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi nel corso degli anni in cui tale autorizzazione era permessa (anni per i quali il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non sia diminuito oltre la soglia di allerta rispetto al rapporto di riferimento).

In questi casi la mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi assume il carattere di infrazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

L'azienda viene iscritta nel registro "prioritario".

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa al di sopra della soglia stabilita per le infrazioni senza conseguenze significative.

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nel livello alto.

Livello alto

Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie inferiore o uguale al 40% della superficie oggetto dell'obbligo o inferiore o uguale a 2 ettari.

Gravità dell'infrazione:

Il livello di questo parametro è calcolato in base alle conseguenze dell'infrazione rispetto agli obiettivi della Norma.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Non conformità riscontrata a seguito degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel registro ordinario

Livello alto

Non conformità riscontrata a seguito degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel registro prioritario.

Durata dell'infrazione:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata e gravità.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nel livello alto

Livello alto

Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti, quando il beneficiario non ottempera, parzialmente o totalmente, agli obblighi di riconversione previsti dalla Norma, oltre alla determinazione della riduzione applicabile, il beneficiario stesso è chiamato a completare o realizzare la riconversione entro l'anno successivo al momento di accertamento del comportamento non conforme.

L'obbligo di ripristino è a carico del beneficiario e in caso di passaggio di conduzione passa al cessionario.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- ☒ Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore al 40% della SAU o superiore a 2 ettari;
- ☒ in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i. (zone Ramsar).

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto di eseguire lavorazioni profonde.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere
- divieto di eseguire lavorazioni profonde almeno 40 cm con attrezzi o macchine che distruggano il cotico erboso o rivoltino la zolla.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

- BCAA 2.1 conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;
- BCAA 2.2 presenza di lavorazioni profonde (ad es. arature profonde più di 40 cm).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata, Gravità e Durata

Nel caso di violazioni agli impegni sopra definiti, *BCAA 2.1- conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere e BCAA 2.2 - presenza di lavorazioni non consentite quali le lavorazioni profonde*, che determinano la distruzione di habitat, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni non intenzionali alla presente Norma sono tutte considerate **gravi**.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- nel caso di distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar;

- nel caso di drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**Ambito di applicazione**

Le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 lett. (q) del DM 0147385/2023.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Intervento delle Regioni e Province autonome**Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome****Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) facenti parte della Rete Natura 2000.c) in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni facenti capo alla BCAA 3:

- BCAA3.1: divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;
- BCAA3.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA3.1: presenza di bruciature stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;
- BCAA3.2: mancato rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni prive di conseguenze significative per questa Norma.

Parametri della violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino incendi o bruciature che interessino anche terreni esterni all'azienda.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale
- e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello medio

Nei casi non previsti dai livelli basso e alto

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

ARTEA

Decreto n. 110 del 22/09/2023

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2023 – REV 01

37

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata alti oppure presenza dell'infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto

riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, oppure di infrazioni con effetti extra - aziendali oppure presenza di infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

Il Tema principale: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1):

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni:

- A. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.
- B. per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:
 - Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

Elementi di verifica

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- **Per l'impegno A** inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente:
 1. l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione:
 - presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;

Il controllore dovrà accertare che l'azienda sia in possesso della concessione o della licenza di attingimento rilasciato dalla provincia per la derivazione/captazione di acque profonde tramite pozzi, di acque sorgive o di acque superficiali oppure della presenza dell'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione al prelievo/atingimento delle acque a usi irrigui.

La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

Il tecnico procede a verificare se l'azienda è strutturata per l'utilizzo di acque irrigue e superficiali utilizzando la check list relativa alla presente Norma.

Nel caso l'azienda dichiari di non utilizzare acque irrigue e superficiali deve essere sottoscritta l'apposita dichiarazione all'interno del verbale e il controllore dovrà verificare che la dichiarazione sia coerente con il piano grafico presente nella DUA 2023 e con le colture e/o eventuali residui colturali riscontrati sui terreni aziendali.

Sulla base delle verifiche oggettive e del piano colturale aziendale, nonché della dichiarazione di uso di acqua irrigua, saranno oggetto di verifica:

presenza dell'atto autorizzativo: concessione e/o rinnovo della concessione, licenza di attingimento rilasciato dalla provincia per l'impiego di acque superficiali o profonde;

iter di autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione al prelievo/atingimento delle acque a usi irrigui già avviato correttamente al momento del controllo in loco (presenza della richiesta all'Autorità competente);

rispetto ove previsto del relativo disciplinare di concessione.

nel caso di prelievo irriguo da una rete consortile (acque demaniali gestite da Consorzi di Bonifica) si verifica la presenza dell'autorizzazione al prelievo irriguo, rilasciata dal competente Consorzio di Bonifica sulla base di apposita richiesta d'irrigazione presentata dall'azienda secondo le modalità definite dalle disposizioni impartite dallo stesso Consorzio.

I Consorzi sulla base delle diverse richieste, della disponibilità idrica, dell'andamento climatico, etc. determinano la dotazione irrigua per singolo richiedente e pianificano la distribuzione dell'acqua (turni di irrigazione).

La sola verifica dell'attestazione di pagamento al Consorzio di bonifica può non essere sufficiente a comprovare la presenza dell'atto autorizzativo; pertanto in tal caso l'azienda è tenuta a integrare la documentazione.

Infine, si precisa che la verifica della presenza della documentazione può essere eseguita direttamente presso l'azienda o in, alternativa, presso la sede dell'autorità competente al rilascio della stessa.

All'interno del s.i. ARTEA, ai fini dell'aggiornamento della situazione aziendale, nel fascicolo aziendale tra i documenti a Ute è disponibile il Documento 825 "Utilizzo di acque a fini irrigui (D.Lgs. 152/2006)" contenente i dati relativi all'autorizzazione rilasciata.

Nel caso di aziende che irrigano l'inserimento del doc.825 facilita il lavoro del controllore in azienda e riduce i tempi del controllo stesso.

2. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

- **Per l'impegno B**, inerente alla protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:

l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri:

1. la disponibilità del quaderno di campagna;
 - l'aggiornamento del quaderno di campagna con le seguenti informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - o parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - o coltura;
 - o data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - o tipo di fertilizzante e denominazione;
 - o il contenuto percentuale in fosforo;
 - o la quantità totale.

oppure, in alternativa:

2. la disponibilità della **comunicazione fatta da un centro di consulenza** relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (**piano di fertilizzazione**).

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione al presente CGO nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- **per l'impegno A**, inerente il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.)
 - A.1. assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - A.2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.
- **per l'impegno B**, inerente all'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - B.1. assenza del quaderno di campagna o della comunicazione del centro di consulenza (piano di fertilizzazione);
 - B.2. mancato aggiornamento del quaderno di campagna o del piano di fertilizzazione o assenza di parte delle informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata, Gravità e Durata

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello basso di portata, gravità e durata.

Livello medio

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU superiore ai tre ettari gli indici di verifica assumeranno il livello medio di portata, gravità e durata.

Livello alto

Nel caso di assenza della documentazione (non conformità A.1 o B.1) gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata. Inadempienze di importanza minore

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Per le inadempienze relative all'impegno A l'azienda:

- nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva.

Per le inadempienze relative all'impegno B:

- nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà entro 30 giorni dal controllo regolarizzare la propria posizione.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia rilevata:

- assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni (non conformità A.1 o B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni (non conformità A1 e B.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 5 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO2 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Ambito di applicazione

Aziende agricole, zootecniche e non, i cui terreni ricadono in tutto o in parte nelle zone identificate dalla Regione Toscana come vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Base giuridica nazionale

1. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
 - Art. 74, comma 1 lett. pp), definizione di "zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
2. DM 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
3. Decreto interministeriale n. 5046 25 febbraio 2016, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato (S.O. della G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), che abroga e sostituisce il Decreto 7 aprile 2006 a partire dal 19 aprile 2016.

Base giuridica regionale

4. DCR n. 170 del 08.10.2003 "Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall'inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino regionale Toscana Costa".
5. DGR n. 321 del 08.05.2006 e DGR n. 520 del 16.07.2007 "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda" (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell'8.5.2006".
6. DCR n. 172 del 08.10.2003 "Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall'inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino del fiume Serchio"
7. DGR n. 322 del 08.05.2006, DGR n.522 del 16.07.2007 e errata corrige della D.G.R. n. 522/07: "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano" e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell'8 maggio 2006"
8. DCR n. 3 del 17.01.2007:"Individuazione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola denominate: zona costiera tra San Vincenzo e la Fossa Calda, zona del canale Maestro della Chiana, zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano".
9. DGR n. 520 del 16.07.2007: "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda" (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell'8.5.2006".
10. DGR n. 521 del 16.07.2007: "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona del Canale Maestro della Chiana".
11. DGR n. 522 del 16.07.2007: "Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata "Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano" e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell'8 maggio 2006".
12. D.C.R. n. 1 del 14.01.2020 BURT n.5 del 29.01.2020 parte seconda: "Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Lago di Chiusi, dell'Invaso di Santa Luce, e delle Vulcaniti di Pitigliano ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) "
13. D.G.R. n. 18 del 18.01.2021 BURT n.4 del 27.01.2021 parte seconda: "Perimetrazione di dettaglio delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola denominate zona vulnerabile delle Vulcaniti di Pitigliano, Lago di Chiusi, Invaso di Santa Luce, di cui alla delibera di CRT n. 1/2020".
14. DCR n. 6 del 25.01.2005:"Approvazione del piano di tutela delle acque- Art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole)".
15. LR n.20 del 31.05.2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
16. D.P.G.R. n 46/R del 8.09.2008 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento."

Descrizione degli impegni

Gli impegni applicabili a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati sono quelli previsti dal DPGR n.46/R del 08/09/2008 e s.m.i. e si distinguono in:

A. divieti relativi all'utilizzazione dei concimi organici e inorganici e del digestato (Adempimenti 1, 2, 3)

B. obblighi relativi allo stoccaggio e all'accumulo (Adempimenti 4, 5, 6)

C. obblighi relativi al rispetto del limite di azoto al campo, 170/kg/ha/anno, proveniente da effluenti di allevamento e

obblighi previsti per la determinazione dell'apporto di azoto in ragione del fabbisogno per coltura (Adempimenti 7)

D. obblighi amministrativi (Adempimenti 8)

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione di:

- tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento;

- digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli e i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Per quanto riguarda i massimali di azoto previsti per coltura si rimanda al piano di utilizzazione agronomica e al piano di concimazione dell'allegato IV capo 1 comma 2 e 3 del DPGR n.46/2008 e s.m.i.

La quantità di azoto organico non deve in ogni caso superare i 170 Kg/ha/anno di azoto al campo inteso come apporto medio aziendale calcolato sui valori di cui all'allegato IV del DPGR n.46/2008 comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.Lgs. n.75/2010.

N.B. Nel caso in cui l'azienda ricadente in ZVN non produca/utilizzi effluenti zootecnici, ammendanti organici e concimi azotati, è necessario che il controllore acquisisca apposita dichiarazione sottoscritta dal beneficiario o suo delegato ad assistere al controllo.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A. Rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (Adempimenti 1, 2, 3)

ADEMPIMENTI 1 - DIVIETI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LETAMI E L'UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI (ART. 24, ART.36 QUINTES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Art.24 comma 1

1. Assenza di utilizzazione di letami su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale);
2. Assenza di utilizzazione di letami nei boschi, (ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado);
3. Assenza di utilizzazione di letami su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
4. Assenza di utilizzazione nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n.152/2006, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.

Art.36 quinquies da comma 2 a 12

5. Assenza di utilizzazione dei letami su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25%
6. Assenza di utilizzazione dei letami, dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici entro:
 - 6.a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della L.R. 20/2006;
 - 6.b) 25 metri di distanza:
 - 6.b.1. dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della L.R. 20/2006;
 - 6.b.2. nelle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004³;
7. nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente, anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali *catch-crops*, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.
Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
 - 7.a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
 - 7.b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.
8. Assenza di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nella stagione autunno-invernale:
 - 8.a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;
 - 8.b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento.

³ Sono individuate come zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione RAMSAR ai sensi della DGR 231/2004 e s.m.i.:

9. Assenza di utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno, ovvero da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento.

L'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010 è vietato nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

SPECIFICHE ADEMPIMENTI 1

1. Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto di cui al punto 8, può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione o nel PUA (*Impegno 8*).
2. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al punto 7, nel periodo 1°-15 dicembre e 15-30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto (*Impegno 8*).
3. Per le coltivazioni protette il periodo di divieto non si applica qualora la somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al D.Lgs. 75/2010 è strettamente correlata al loro fabbisogno (*Impegno 8*).
4. Non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati (*Impegno 6 lettera a*).

ADEMPIMENTI 2 – DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI E DEI DIGESTATI (ART. 24, 24 BIS, 36 SEXIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Art. 24 comma 1

10. Assenza di utilizzazione su superfici non interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale);
11. Assenza di utilizzazione nei boschi, (ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado);
12. Assenza di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

Art.24-bis comma 1

13. Assenza di utilizzo su terreni con pendenza media, superiore al 10%;
14. Assenza di utilizzazione nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
15. Assenza di utilizzazione in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
16. Assenza di utilizzazione di liquami interrati oltre 40 cm di profondità del terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera;

Art.24-bis comma 5

17. Assenza di utilizzazione dal 1° al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;
18. Assenza di utilizzazione su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

Art.36-sexies comma 2

19. Assenza di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1 lettera x-ter) della L.R. 20/2006;
20. Assenza di utilizzazione entro 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione risultanti come corpi idrici tipizzati di cui al punto precedente;
21. Assenza di utilizzazione entro 30 metri dalle zone umide individuate dalla DGR n.231/2004⁴;

Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Padule di Diaccia Botrona, Padule di Bolgheri, Lago e padule di Massaciucoli - Macchia di Migliarino - Tenuta di San Rossore, Padule di Scarlino, Ex lago e padule di Bientina, Padule di Orti-Bottagone, Padule di Fucecchio, Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone, Lago di Sibolla,

⁴ Sono individuate come zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione RAMSAR:

- Padule di Fucecchio: ha. 2.504,21;
- Lago di Sibolla: ha 129;
- Ex Lago e Padule di Bientina: ha. 929,50;
- Lago e Padule di Massaciucoli_Macchia di Migliarino-Tenuta San Rossore: ha. 10.250;
- Padule della Trappola-Foce dell'Ombrone: ha. 392,36;
- Padule Orti-Bottagone: ha. 151;

22. Assenza di utilizzazione entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricole;

Art.36-sexies comma 3

23. nelle fasce di divieto è presente una copertura vegetale permanente anche spontanea, una coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate.

Art.36 sexies comma 8

24. Assenza di utilizzazione di liquami nei seguenti periodi:
-dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;
-dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture.

SPECIFICHE ADEMPIMENTI 2

1. Non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati (*Impegno 19*).

2. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni (*Impegno 13*):

- a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;
- b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminate, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;
- c) presenza di terreno inerbato artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.

3. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25%, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui al punto 23, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro (*Impegno 13*).

4. Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione o nel PUA (*Impegno 24*).

5. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto non si applica (*Impegno 24*).

ADEMPIMENTI 3 – NORME TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE AZOTATA DI SINTESI (ART.36 SEPTIES DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

Per le aziende che eseguono la fertilizzazione azotata di sintesi, oltre alla compilazione dell'allegato 5b, è necessario verificare gli adempimenti previsti all'art. 36 septies del regolamento.

Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all'allegato 4, capo 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i., un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l'impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione e le modalità di frazionamento, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento.

Art.36 septies

25. Le concimazioni azotate somministrate alle colture autunno-vernine in presemina o al momento della semina non sono superiori al 30% del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.

26. Non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori al 60% dei quantitativi di azoto necessari alla coltura. È consentita la somministrazione in un'unica soluzione se inferiore a 50 Kg/azota/Ha.

- Padule di Scarlino: ha. 204,88;

27. Per le colture primaverili-estive, non risulta effettuata somministrazione in unica soluzione di quantitativi superiori 100 Kg/azoto/Ha.

Il punto 27 non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.

N.B. Per la verifica del rispetto dell'apporto massimo di azoto relativamente agli impegni 25 e 26, si prende a riferimento le unità fertilizzanti azotate da distribuire indicate nel piano di concimazione.

B. Rispetto degli obblighi relativi allo stoccaggio (Adempimenti 4, 5, 6)

Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili prevede il rispetto dell'art. 26 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.) relativo alle caratteristiche delle platee e dei contenitori che rinvia all'Allegato 4 capi 2, 3 e 4; sono previsti inoltre dei vincoli per l'accumulo temporaneo dei letami (art. 27 del regolamento DPGR n.46/R/2008 s.m.i.).

Per la verifica del rispetto delle caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili e non palabili devono essere tenuti presenti i seguenti elementi di verifica:

Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l'obbligo del rispetto dei parametri indicati nell'all. 4, capi 3 e 4 del DPGR n.46/R/2008.

ADEMPIMENTI 4 - CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E DELLE MATRICI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON CARATTERISTICHE DI PALABILITÀ (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

All. 4 Capi 2 e 3

28. Presenza di platea o altra struttura di stoccaggio (lettiera permanente o fosse profonde)

29. La struttura destinata allo stoccaggio è impermeabile

30. Presenza di cordolo perimetrale o struttura che consenta il contenimento del materiale stoccato e pendenza adeguata

31. La platea risulta correttamente dimensionata ai sensi dell'Allegato 4 capo 3

N.B. Allevamento semi-brado: l'azienda deve garantire la corretta gestione di quella parte di effluenti che vengono prodotti nel periodo di stabulazione degli animali utilizzando strutture di stoccaggio tali da garantire l'impermeabilità e l'assenza di perdite sul suolo.

Per strutture di stoccaggio si intende, oltre alla platea tradizionale, la lettiera permanente o le fosse profonde.

Caratteristiche dalle platee (capo 2 All.4 del DPGR n.46/R/2008):

a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;

b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;

c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 dell'allegato 4. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

a) 2 per il letame;

b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;

c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;

d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;

e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;

f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;

g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;

h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al punto precedente. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

SPECIFICHE ADEMPIMENTI 4

1. Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 kg l'anno in zone non vulnerabili e 600 kg in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile (ad esempio telo o tettoia).

La superficie della platea non impermeabilizzata è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 dell'all. 4 e deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
 - b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
 - c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.
3. Le lettiere degli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo (Allegato 4, capo 2 comma 5).
4. La collocazione dell'accumulo di cui ai commi 5 non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici superficiali interni di cui alla lettera p) art.2 legge 20/2006 e non può essere ripetuta nello stesso luogo per più di una stagione agraria.
5. Nelle ZVN, le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale stoccato in centoventi giorni.

ADEMPIMENTI 5 - CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI E DELLE MATRICI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA CON CARATTERISTICHE DI NON PALABILITÀ, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTI DEI CONTENITORI (ART. 26 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. e All. 4, Capo 4)

32. Presenza di contenitore
33. Le pareti e il fondo del contenitore sono impermeabili
34. Assenza di perdite sul suolo
35. Presenza di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, in alternativa, di franco minimo di sicurezza di 10 cm
36. Per i nuovi contenitori è presente il frazionamento del volume di stoccaggio (disposizione non valida per il digestato punto 8,1 capo 4)
37. Il contenitore risulta dimensionato ai sensi dell'Allegato 4 capo 4 (Tabella 3).

Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima a pioggia provenienti da aree e non connesse all'allevamento.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a) novanta giorni nelle zone ordinarie, centoventi giorni per le ZVN, per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;
- b) centoventi giorni nelle zone ordinarie, centocinquanta giorni per le ZVN, per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.

Ai nuovi contenitori di stoccaggio destinati ai materiali non palabili si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

a) deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo; tale disposizione non si applica ai contenitori utilizzati per il digestato.

b) è vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Ai contenitori già esistenti, sia nelle ZVN che nelle zone ordinarie, si applicano le seguenti disposizioni:

- in presenza di un contenitore già esistente il nuovo può non essere frazionato;

- non devono essere frazionati gli stoccaqi già esistenti, che non subiscono modifiche strutturali.

ADEMPIMENTI 6 – ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI (ART. 27 DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I.)

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiera esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilabili⁵, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La qualità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture.

38. L'accumulo di letami e di lettiera esauste di allevamento di avicunicoli è destinato esclusivamente all'utilizzazione agronomica

39. Assenza di accumulo temporaneo a:

a) 5 metri dalle scoline

b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati

c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della DGR n.231/2004 (indicate sopra)

40. Accumulo temporaneo tale da non generare liquidi di sgrondo

L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

C. Rispetto del limite di azoto al campo, 170/kg/ha/anno, proveniente da effluenti di allevamento e rispetto degli obblighi previsti per la determinazione dell'apporto di azoto in ragione del fabbisogno per coltura (Adempimenti 7).

Il tecnico controllore per verificare il rispetto dei massimali è tenuto a utilizzare gli allegati 5a e 5b al presente manuale *Tabella per la verifica del rispetto dei massimali.*

ADEMPIMENTI 7 – CALCOLO IMPORTO AZOTO - ALLEGATI 5A) E 5B) DEL DPGR N.46/R/2008 S.M.I. ALLEGATO 4, CAPO

1)

41. Utilizzo di azoto proveniente da effluenti zootecnici e digestato in misura inferiore o uguale a 170/kg/ha/anno - Allegato 5a⁶

Il rispetto dei quantitativi massimi di azoto organico da effluente a livello aziendale è sancito dal Regolamento 46/R all'art.36 quater comma 4 e prevede per le ZVN un massimale di apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici pari a 170 chilogrammi per ettaro e per anno.

L'art.36 quater comma 5 stabilisce che tale quantità deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 s.m.i., comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento (pollina, stallatico, etc.) di cui al d.lgs.75/2010.

Per la determinazione del quantitativo di azoto utilizzato a livello aziendale, è necessario provvedere alla compilazione dell'allegato 5a parte integrante della check list.

⁵ Art. 2 c.1 lettera l): letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiera esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

⁶ Istruzioni per la compilazione allegato 5a – riportato sotto il CGO1

Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.

42. Utilizzo di azoto in misura inferiore o uguale rispetto al fabbisogno per coltura indicato nel Piano di concimazione – Allegato 5b⁷

Per le verifiche di cui ai punti 41 e 42 si prevede una tolleranza tecnica del 5%.

D. Rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo (Adempimenti 8)

Il Regolamento 46/R/2008 s.m.i. indica gli adempimenti amministrativi che le aziende devono rispettare in base alla tipologia di azoto distribuito (azoto organico o inorganico) e, in caso di distribuzione di effluenti zootecnici, in base alla quantità di azoto/campo/anno che l'azienda produce/utilizza.

ADEMPIMENTI 8 – PUA / COMUNICAZIONE / REGISTRAZIONE / PIANO DI CONCIMAZIONE

Art.36 nonies

43. Presenza del PUA e della Comunicazione (azoto organico prodotto/utilizzato oltre i 3.000 kg/ha/anno)

44. Presenza della Comunicazione semplificata (azoto organico prodotto/utilizzato tra i 600 e 3.000 kg/ha/anno)

Art.36 septies

45. Presenza delle registrazioni di concimazione

46. Presenza del Piano di concimazione azotata per ogni singola coltura avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 1 comma 1 (azoto organico prodotto/utilizzato inferiore ai 600 kg/ha/anno)

47. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D. Lgs. 59/2005;

48. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPGR 59/2013;

Il Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. indica gli adempimenti amministrativi che le aziende devono rispettare in base alla tipologia di azoto distribuito (azoto organico o inorganico) e, in caso di distribuzione di effluenti zootecnici, in base alla quantità di azoto/campo/anno che l'azienda produce/utilizza.

L'Autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale". È rilasciata su istanza da parte dell'azienda e incorpora in un unico titolo fino a un massimo di sette diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, come il Dlgs 152/2006, tra le quali la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Per le aziende che ricorrono all'AUA, il controllore verifica la presenza della stessa contenente la comunicazione e/o il PUA a seconda dei casi.

L'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*.

Al punto 6.6 dell'allegato VIII tra le "Altre attività" è indicato l'allevamento intensivo di pollame o di suini:

1. con più di 40000 posti pollame;
2. con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
3. con più di 750 posti scrofe.

Per le suddette tipologie di allevamento il controllore verifica sia la presenza dell'AIA sia la presenza della comunicazione e del PUA.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, secondo le seguenti modalità:

a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. unitamente al PUA di cui all'articolo 36 quater, commi 6 e 7;

⁷ Istruzioni per la compilazione allegato 5b – riportato sotto il CG01

b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.;

c) le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.

Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi:

- l'utilizzatore, qualora utilizzi quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione e del PUA allo SUAP del comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;
- il produttore, qualora produca quantità superiori a quelle indicate, è tenuto alla presentazione della Comunicazione allo SUAP del comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento. Il produttore non è tenuto alla presentazione di PUA

Il rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo è obbligatorio da parte delle aziende che producono o utilizzano effluenti zootecnici e digestato agro-zootecnico (sia parte vegetale sia parte zootecnica).

La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato ha validità per un periodo non superiore a cinque anni. Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le variazioni intervenute.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 4, tabella 3 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.

Il PUA si basa sull'equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione (rif. all'allegato 4, capo 1 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.).

Oltre alla redazione del PUA, l'impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti.

La Comunicazione (rif. all'allegato 4, capo 5 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i.) deve essere presentata dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento o del digestato e deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:

- 1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 dell'allegato 4;
- 2) quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
- 3) volume degli effluenti di allevamento da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 dell'allegato 4 e tenendo conto degli apporti meteorici;
- 4) tipo di alimentazione e consumi idrici;
- 5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.

c) per le attività relative alla produzione di digestato:

- 1) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica: agro-zootecnico o agroindustriale;
- 2) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- 3) nel caso del digestato agroindustriale le informazioni che dimostrano che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 29 del d.m. 25 febbraio 2016;
- 4) i risultati delle analisi del digestato eseguite per la verifica dei valori limite dei parametri;

d) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento e di digestato:

- 1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento o di digestato, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;
- 2) volume degli effluenti di allevamento assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento o del digestato;
- 3) valori dell'azoto al campo nel liquame, nel letame e nei relativi materiali assimilati nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;

e) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato:

- 1) superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato;
- 2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
- 3) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
- 4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti di allevamento e del digestato;
- 5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

Le imprese agricole che non devono presentare il PUA/comunicazione, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all'allegato 4, capo 1, del Regolamento 46/R/2008 s.m.i. (bilancio dell'azoto), un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l'impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento.

La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento. Il piano di concimazione non deve essere predisposto se la coltura in campo non prevede l'esecuzione di alcuna concimazione.

Le modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato sono disciplinate dall'art. 22: il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall'azienda da cui origina. Tale documento di accompagnamento deve contenere le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento e il digestato (denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante)
- b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione, se prevista, effettuata allo SUAP ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.

Il documento di cui sopra non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento siano conferite a un contenitore di stoccaggio sito al di fuori dell'azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto.

Il trasporto dei liquami è effettuato in contenitori chiusi. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto. Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato.

Tutta la documentazione deve essere conservata per tre anni.

Si riportano di seguito i riferimenti del DPGR 46/R/2008 e s.m.i. per i documenti amministrativi.

Documentazione	Contenuti
1.PUA	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 2 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
2.Comunicazione	Allegato 4 capo 5, comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
3.Comunicazione semplificata	Allegato 4, capo 5, comma 2 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
4.Piano concimazione	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
5.Registrazioni di concimazione	Art. 36 septies comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.

N.B. Per il calcolo del massimale per coltura, all'apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici deve essere sommato l'apporto di azoto derivante da concimi organici e inorganici.

Tutta la documentazione visionata deve essere acquisita durante la visita.

Il Piano di Concimazione deve contenere tutte le informazioni indicate nell'Allegato 4 del DPGR 46/2008 utili ai fini della verifica degli allegati 5a e 5b. La predisposizione del Piano di Concimazione è obbligatoria per tutti coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 mq per colture in pieno campo e a 200 metri quadrati per colture protette anche in caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento. Il Piano di Concimazione può essere redatto su qualsiasi formato.

Art.22 comma 1

49. Presenza e completezza del documento di accompagnamento del documento di accompagnamento nel caso di conferimento o acquisizione di effluenti zootecnici e/o digestato da terzi.

Al comma 2 sono indicate le informazioni che il documento di accompagnamento deve contenere:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda (denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante);
- b) le quantità trasportate espresse in metri cubi;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione effettuata al comune prevista ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.

Si riportano di seguito i riferimenti del DPGR 46/R/2008 per i documenti amministrativi di cui ai punti 43, 44, 45 e 46.

Documentazione	Contenuti
1.PUA	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 2 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
2.Comunicazione	Allegato 4 capo 5, comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
3.Comunicazione semplificata	Allegato 4, capo 5, comma 2 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
4.Piano concimazione	Allegato 4, capo 1 comma 1 e 3 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.
5.Registrazioni di concimazione	Art. 36 septies comma 1 del DPGR n.46/R/2008 s.m.i.

N.B. Per il calcolo del massimale per coltura, all'apporto di azoto derivante da effluenti zootecnici deve essere sommato l'apporto di azoto derivante da concimi organici e inorganici.

Tutta la documentazione visionata deve essere acquisita durante la visita.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

In relazione alle quantità di azoto prodotte e/o utilizzate le aziende si distinguono nelle seguenti classi:

CLASSE	Azoto organico al campo prodotto (Kg/anno)
1	Minore o uguale a 1000
2	Da 1001 a 3000
3	Da 3001 a 6000
4	Maggiore di 6000
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005 (DPGR 46/2008 All.4 capo 2 punto 2.5)
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA

INDICI DI VERIFICA

Portata

il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

Bassa: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti e tecniche di gestione di fertilizzazione (Adempimenti 1, 2, 3 ad accezione dell'impegno 1) per una superficie inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;

Media: si verifica nel caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti e tecniche di gestione di fertilizzazione (Adempimenti 1, 2 e 3 ad accezione dell'impegno 1) per una superficie uguale o superiore al 10% della

SAU in ZVN **oppure** superiore a 2 ettari **oppure** infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio (Adempimenti 4 e 5 eccetto l'impegno 28 e l'impegno 32) **oppure** presenza di accumuli temporanei (Adempimenti 6);

Alta: presenza di almeno 2 parametri di infrazione previsti per il livello medio **oppure** mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (impegni 42 e 44) **oppure** infrazione a uno degli impegni relativi allo stoccaggio (impegni 28 e 32) **oppure** infrazioni con effetti extra aziendali.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in funzione dell'utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti azotati di sintesi in relazione alla superficie in ZVN.

Bassa: presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure** presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;

Media: presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure** presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 **oppure** presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;

Alta: presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 **oppure** presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 **oppure** presenza di infrazioni e appartenenza alla Classe 5 **oppure** infrazioni con effetti extra aziendali.

Durata

Bassa: non prevista.

Media: in tutti i casi eccetto quelli per i quali è prevista durata alta.

Alta: nel caso in cui sia riscontrata una infrazione relativa all'inquinamento di corsi d'acqua naturali o artificiali, fossi, scoline, etc. (effetti extra – aziendali).

Effetti extra aziendali

La violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (A) si considera che abbia effetti extra - aziendali quando l'inquinamento da nitrati risultante interessi corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.).

Casi particolari

1. Nelle aziende di classe 1 l'infrazione relativa all'assenza della documentazione amministrativa assume livello medio di portata, gravità e durata;
2. Nelle aziende di classe 2 e 3 l'infrazione relativa all'assenza della documentazione amministrativa assume livello alto di portata, gravità e durata;
3. L'infrazione relativa all'assenza del documento di accompagnamento (impegno 52) assume per tutte le aziende livello medio di portata, gravità e durata;
4. nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli (impegno 1), l'infrazione assume livello alto di portata, gravità e durata.

Allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

L'azione correttiva consiste nel non eseguire operazioni di concimazione anche per la campagna successiva (verifica da effettuarsi nella campagna successiva).

Impegni di ripristino

Per il presente criterio sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

- a) Regolarizzazione della documentazione amministrativa (30 giorni);
- b) Ripristino della capacità di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti: realizzazione del o degli impianti di stoccaggio, ampliamento della capacità degli impianti oppure presentazione della richiesta di adeguamento / costruzione / collaudo degli impianti di stoccaggio (30 giorni);
- c) Ripristino dello stato di funzionalità dell'impianto: manutenzione e ripristino condizioni di impermeabilità con eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite (30 giorni);
- d) Eliminazione immediata (ove possibile) degli effluenti o dei cumuli temporanei di materiali palabili (10 giorni).

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 2588, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;

- impianto/i di stoccaggio assente/i per le aziende di categoria dimensionale 4 e 5;
- assenza della documentazione amministrativa (Comunicazione e PUA) nelle aziende di classe 4 e 5;
- scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

Istruzioni per la compilazione allegato 5a

L'allegato serve a calcolare il rispetto dei massimali di azoto a livello aziendale e degli adempimenti amministrativi. L'allegato 5a) deve essere compilato per le aziende che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici.

N.B. Per la verifica del massimale di 170kg/ha/anno previsto dalla direttiva nitrati si tiene conto sia degli effluenti zootecnici (eccetto l'ammontare di effluenti ceduti) sia di altri eventuali fertilizzanti organici derivanti da effluenti di allevamento di provenienza extra aziendale.

Consistenza media annua.

- per i bovini: è data dalla media restituita da BDN, 01/01 – 31/12 ottenuta nell'anagrafe ARTEA nel profilo dell'azienda oggetto di controllo;
- per gli ovicapri: dal censimento di marzo; se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN e il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN;

In assenza del dato da BDN il controllore è tenuto a indicare i valori contenuti nei registri di stalla presenti in azienda.

La consistenza media annua è data dalla consistenza dei capi presenti in azienda alla data del controllo confrontata eventualmente con il dato presente nei seguenti documenti all'interno del fascicolo aziendale: documento id 286 Registro di stalla suini, documento Id 287 Registro di allevamento specie minori, documento id 288 Registro di stalla equini.

La consistenza media di stalla deve essere riferita all'anno precedente all'annualità di controllo.

Sezione 1. Calcolo dell'ammontare di azoto prodotto da effluenti zootecnici aziendali

Inserire la consistenza media annua in corrispondenza della colonna a).

Sezione 2. Verifica del rispetto dei massimali 170-340 kg N/ha

Nella prima parte inserire nella colonna d) i quintali di effluenti acquisiti; nella colonna f) i quintali di effluenti ceduti.

Nella presente sezione vanno conteggiati i quantitativi di fertilizzanti organici derivanti da effluenti zootecnici di cui al D.Lvo 75/2010 (pollina, stallatico, etc.) e il digestato derivante da effluenti zootecnici.

Nella seconda parte vanno indicati gli ettari della SAU aziendale ricadente in ZVN per ottenere la quantità di azoto massima utilizzabile sui terreni aziendali.

La Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) è la superficie indicata in domanda unica al netto di tare e boschi; il controllore, in base alle particelle ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati o nelle Zone Ordinarie, è tenuto a calcolare la superficie stessa.

Nella terza parte vengono indicati gli elementi che concorrono all'ammontare della Quantità di azoto utilizzata (N prodotto a livello aziendale+N acquisito-N ceduto).

Il rispetto dei massimali di azoto proveniente da effluenti di allevamento è calcolato ai sensi dell'allegato 4 capo 1 del Regolamento 46/R/2008.

Le aziende che utilizzano concimi azotati di sintesi, per il rispetto dell'apporto massimo di azoto previsto utilizzano lo schema 1 all'interno dell'allegato 4 del regolamento regionale.

Sezione 3. Calcolo dell'Azoto ai fini degli adempimenti amministrativi

Nella presente sezione devono essere indicati gli elementi che concorrono alla verifica dell'ammontare di azoto ai fini della presentazione della documentazione prevista allo SUAP ai sensi del 46/R/2008.

L'azoto che deve essere considerato è dato da: N derivante da effluenti zootecnici prodotto a livello aziendale, N derivante da effluenti zootecnici acquisito a livello aziendale (al netto dei componenti di cui al D.Lvo 75) e N derivante da tutte le componenti del digestato.

Nel caso di aziende che abbiano anche superfici al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

Istruzioni per la compilazione allegato 5b**VERIFICA EQUAZIONE DI BILANCIO DELL'AZOTO PER CULTURA**

L'Allegato 5b) è predisposto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento 46/R/2008 e s.m.i. e deve essere compilato per le aziende che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici e/o per le aziende che utilizzano concime inorganico.

Deve essere compilato un allegato per ogni coltura indicando: la superficie complessiva, la superficie dei terreni che ricade in ZVN o in ZO, e le particelle interessate. L'allegato deve essere redatto facendo riferimento solamente alla superficie ricadente in ZVN e vincolata al rispetto del fabbisogno per coltura derivante dal Piano di concimazione.

Qualora una coltura ricada in parte in ZVN e in parte in ZO le due superfici, sebbene coltivate con la stessa coltura, devono essere tenute distinte sul registro aziendale, al fine di rilevare i dati delle relative concimazioni effettuate.

In caso contrario siamo in presenza di una non conformità per mancato aggiornamento del registro con conseguente infrazione per le Condizioni CGO10/CGO4.

L'allegato è composto dalle seguenti Sezioni:

- Disponibilità di AZOTO da precessioni colturali
- Calcolo disponibilità di AZOTO da fertilizzazioni organiche anno precedente
- Apporti naturali di AZOTO
- Quantità di AZOTO proveniente da concime chimico o minerale
- Quantità di AZOTO proveniente da effluenti zootecnici
- Equazione di bilancio tra apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi.

Nella compilazione dell'allegato il tecnico si deve limitare, in ciascuna sezione, ad inserire i dati all'interno della terza colonna a partire da sinistra. Gli altri valori sono stati in parte precompilati inserendo nel foglio di calcolo le formule necessarie.

N.B.: Tutti i dati da inserire devono essere riferiti a un ettaro.**Sezione 1. Disponibilità di azoto da precessioni colturali.**

Nella terza colonna deve essere inserito il valore unitario della superficie in corrispondenza della coltura presente l'anno precedente.

L'indicazione relativa alla coltura può essere ricavata: o dal piano di concimazione dell'anno precedente, dal PUA dell'anno precedente, oppure, in assenza di questa documentazione, dal piano colturale inserito nella DUA presentata per l'anno precedente.

N.B. In caso di coltura arborea nella quale l'azienda dichiara di avere effettuato l'interramento dei residui di potatura il tecnico deve verificare e documentare la presenza delle attrezzature necessarie per effettuare questo tipo di operazione.

Sezione 2. Calcolo disponibilità di azoto da fertilizzazioni organiche anno precedente

Si compila solamente se l'azienda ha effettuato l'anno precedente a quello del controllo fertilizzazioni organiche, sia tramite effluenti zootecnici sia con concime organico pellettato.

Il tecnico, durante il sopralluogo, è tenuto a visionare e acquisire una copia del registro aziendale, non solo relativamente all'anno del controllo, ma anche a quello precedente.

Se l'azienda produce effluenti zootecnici e la consistenza dell'allevamento è più o meno la stessa rispetto all'anno precedente, il risultato che deriva dall'allegato 5a relativo all'anno del controllo, deve essere confrontato con quanto indicato nei registri aziendali relativi all'anno precedente.

Se dai registri risulta essere stata distribuita una quantità inferiore a quella prodotta l'azienda deve produrre documentazione comprovante la cessione della quantità non utilizzata.

Se dai registri risulta essere stata distribuita una quantità superiore a quella prodotta l'azienda deve produrre documentazione comprovante l'acquisto della quantità non utilizzata.

Nel caso in cui l'azienda non sia in grado di provare le differenze, il controllore è tenuto a evidenziarlo nella check list e nel verbale di controllo.

Il concime organico utilizzato, nel caso di assenza di coefficiente, deve essere valorizzato come liquame.

Sezione 3. Apporti naturali di azoto

Nella terza colonna deve essere inserito il valore unitario della superficie in corrispondenza della coltura presente l'anno precedente.

Sezione 4. Quantità di azoto proveniente da concime chimico o minerale

Nella terza colonna deve essere indicata la quantità di concime distribuita per ettaro.

Nella seconda colonna in corrispondenza della tipologia di concime più comune sono stati inseriti i titoli.

Sezione 5. Quantità di azoto proveniente da effluenti zootecnici e concimi organici

Nella terza colonna, in corrispondenza della riga di riferimento per il tipo di prodotto (letame/liquame) distribuito, deve essere riportato il dato relativo alla quantità di prodotto per ettaro. Il valore, indicato nei registri aziendali, deve concordare con il risultato derivante dall'allegato 5a.

Se risultano incongruenze tra i valori nei registri aziendali e quelli derivanti dal calcolo, l'azienda è tenuta a produrre la documentazione necessaria (vedi sez.2).

Sezione 6. Equazione di bilancio tra apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi

In questo punto viene rappresentata l'equazione di bilancio finale.

La voce YxB rappresenta il fabbisogno per coltura calcolato sulla base delle produzioni presunte e dei relativi fabbisogni di azoto.

BCAA4 – Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Ambito di applicazione. Tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente Norma prevede:

- a) rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d’acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un’ampiezza pari a 5 metri;
- b) la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

L’ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d’acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l’anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all’adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l’allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell’acqua.

Pertanto la presente Norma stabilisce i seguenti impegni:

Impegno a) Divieto di fertilizzazioni

Per tale impegno sono previste le seguenti verifiche lungo tutti i corsi d’acqua:

1. verifica del divieto di utilizzazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri;
2. verifica del divieto di utilizzazione di fertilizzanti inorganici entro 3 metri in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica (nel caso si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione l’impegno si considera assolto);
3. verifica del divieto di utilizzazione di letami e materiali ad esso assimilati, nonché concimi azotati e ammendanti organici è soggetto ai limiti spaziali stabiliti dal D.P.G.R. 46/2008, art.36 quinques, lettera a) ossia 10 metri;
4. verifica del divieto di utilizzazione di liquami nei limiti stabiliti dal DPGR 46/2008 art. 36 sexies lettera b) ossia 10 metri.

N.B.

La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del **CGO2**.

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima “fascia di rispetto” è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest’ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L’inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un’unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7

Il controllore effettua le verifiche in loco sulle tutte le superfici aziendali limitrofe ai corsi d’acqua, verificando l’assenza di segni di fertilizzazione organica e inorganica, salvo le deroghe riportate più avanti.

Impegno b) Costituzione/non eliminazione fascia inerbita

È vietata l’eliminazione della “fascia inerbita” presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costruzione con le caratteristiche minime descritte più sopra.

I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati dalla D.G.R.T. 847/2013 ai sensi del D.Lgs. 152/2006 i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260 (allegato 13 del presente manuale):

1. verifica della presenza di una fascia inerbita pari a 5 metri.

L'ampiezza della fascia inerbita può variare in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: ottimo/elevato, buono, sufficiente, scarso/scadente e pessimo/cattivo, non definito.
- stato chimico: buono, non buono, non definito.

a) ampiezza fascia fino a 3 metri	b) ampiezza fascia fino a 3 metri	c) nessuna fascia inerbita
<u>stato ecologico</u> : buono o sufficiente	<u>stato ecologico</u> : non definito	<u>stato ecologico</u> : ottimo/elevato
<u>stato chimico</u> : buono o non definito	<u>stato chimico</u> : buono	<u>stato chimico</u> : buono o non definito

In tutti gli altri casi l'ampiezza della fascia inerbita deve essere pari a 5 metri.

N.B. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni (escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi) che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, ad eccezione delle operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Il controllore effettua le verifiche in loco sulle superfici delle aziende che all'interno del s.i. ARTEA presentano terreni con superfici limitrofe ai corpi idrici monitorati, verificando la presenza della fascia inerbita e l'assenza di segni di lavorazione che eliminano il cotico erboso, salvo le deroghe sottoindicate.


Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda**: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso**: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda**: alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine**: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.



Gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- *scoline e fossi collettori*: fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso;
- *strutture idrauliche artificiali*: strutture prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- *adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato;
- *corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua*.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) Oliveti;
- d) Prato permanente superfici di cui alla lettera c) art.3 comma 5 del DM 2588.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno a

- Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;
- Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone.

Impegno b

- Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita;

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA4 a.1- presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;

BCAA4 a.2- presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone;

BCAA4 a.3- assenza della fascia inerbita nei casi previsti;

BCAA4. a4- fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite oppure non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga o una combinazione di questi elementi.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione al numero di parcelle che presentino una fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla superficie delle parcelle coinvolte, oppure in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla larghezza attesa della fascia (3 o 5 metri);
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce tampone.
- alla presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione o trattamenti fitosanitari lungo i corsi d'acqua.

Bassa:

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita non conforme per una parcella (BCAA4 a.4), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4. a 1 – 4 a.2), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4. b 1), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Media: nei casi in cui il livello di portata non risulta basso o alto

Alta:

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni

- fascia inerbita assente per una o più parcelle, oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici, oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per tre o più parcelle oppure per una lunghezza superiore a 200 m;
- fascia inerbita non conforme per tre o più parcelle.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Bassa: Non previsto

Media: Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (BCAA4 a.4)

Alta: Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (BCAA4 a.1, BCAA4 a.2, BCAA4 a.3 o BCAA4 b.1)

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Bassa: Non previsto

Media:

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4 a.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici oppure uso di prodotti fitosanitari sulla fascia di rispetto (elementi di verifica BCAA4 a.1 o BCAA4 a.2 oppure BCAA4 b.1) per livelli di portata bassa o media;

Alta:

Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA4 a.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

Casi particolari

In caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'impegno a), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

ARTEA

Decreto n. 110 del 22/09/2023

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2023 – REV 01

61

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4 a.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4 a.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale nel corso d'acqua stesso. Particolare gravità assumono in questo senso le distribuzioni di effluenti non palabili (liquami) eseguite in condizioni tali da escludere l'effetto ammendante e fertilizzante (terreni fradici, innevati o ghiacciati) del materiale distribuito o scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

III TEMA PRINCIPALE Suolo (Protezione e qualità)**BCAA5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza****Ambito di applicazione**

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- in relazione all'impegno a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie:
 1. la realizzazione di solchi acquai temporanei I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio). Nel caso dell'elevata acclività o dell'assenza di una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
 2. Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- in relazione all'impegno b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Definizioni:

- *Scolina*: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi;
- *Canale collettore permanente*: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline;
- *Baulatura*: sagomatura del terreno, realizzata e mantenuta tramite l'aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali verso la rete di sgrondo

Deroghe

Impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni facenti capo alla BCAA 5: in relazione all'impegno a):

- BCAA5.a) 1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi);
- BCAA5.a) 2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);

in relazione all'impegno b):

- BCAA5.b) - rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per le superfici a seminativo:
 - BCAA5.a).1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite su terreni declivi (pendenza media superiore al 10%);
 - BCAA5.a).2: presenza di livellamenti non autorizzati;
- per tutte le superfici:
 - BCAA 5.b): mancato rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo di vietato indicato (per tutte le superfici agricole).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

La mancata realizzazione dei solchi acquai temporanei in assenza di fenomeni erosivi rappresenta una violazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma.

Parametri di violazione**Portata**

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi

Portata BCAA 5	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha oppure Effetti extra-aziendali
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

Bassa: Non previsto

Media: riscontro dell'infrazione BCAA5.a) o BCAA5.b) per livelli di portata bassi o medi;

Alta: riscontro dell'infrazione BCAA5.a) o BCAA5.b) per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Bassa: riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Media: riscontro di infrazioni per livelli medi di portata

Alta: riscontro di infrazioni per livelli alti di portata

Casi particolari

L'infrazione BCAA5.b all'impegno a) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati dei seminativi*), è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

1. sia commessa l'infrazione BCAA5.a.2) all'impegno a) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati), per i seminativi;
2. l'estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.a.1) e BCAA5.b) sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili**Ambito di applicazione**

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115,
- colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

4. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
5. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma:

- assicurare la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio,
oppure in alternativa
- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b)) nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; la funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente (?);
- d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria. Tale deroga è applicabile nelle seguenti zone: *Isola d'Elba: comuni di Portoferraio, Capoliveri, Rio nell'Elba, Porto*

Azzurro e Rio Marina, Isola di Pianosa, isola di Capraia, isola del Giglio, Isola di Monte Cristo e isola di Giannutri, Costa grossetana: comuni di Grosseto, Piombino, Follonica, Castiglion della Pescaia, Orbetello, Campagnatico, Magliano in Toscana, Caparbio, Scarlino e Monte Argentario.

- e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- BCAA6.1 presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno (per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:

BCAA6.1 assenza della copertura del suolo, o assenza dei residui della coltura precedente per una durata minima nel periodo stabilito, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Bassa: superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari

Media: nei casi in cui il livello di portata non risulta basso o alto

Alta: superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure** superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure** siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Portata BCAA 6	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa. **Bassa: non prevista**

Media: Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata bassi o medi;

Alta: Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Bassa: Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Media: Riscontro di infrazione per livelli medi di portata

Alta: Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse**Ambito di applicazione**

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Descrizione della Norma e degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma:

- Sui terreni a seminativo su cui si applica la Norma è obbligatorio assicurare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella.
- Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.
- Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro, in quanto di medesimo genere botanico.
- Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che assicurino una permanenza in campo minima della coltura secondaria di almeno 90 giorni.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all'anno a livello di parcella;

oppure in alternativa

- verifica della coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA7.1 assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all'anno, che sarà effettuata nel biennio 2023 – 2024 **o in alternativa** assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

BCAA7.2 Per le sole parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- assenza di cambio di coltura per tre anni consecutivi senza che sia garantita almeno una delle seguenti condizioni;
- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

N.B. Norma ad applicazione biennale

Data la caratteristica di questa Norma, il cui rispetto è previsto sul biennio, e il fatto che il 2023 è l'anno 1 di applicazione della Norma, le informazioni ottenute dai controlli saranno registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarativi e rilevati, della campagna 2024, per arrivare alla definizione dell'esito.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure

- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 7	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata alti

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio

Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto

Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 dall'10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

CGO3 - Direttiva 2009/147/CE –del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Base giuridica nazionale

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 n. 184, "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Base giuridica regionale

- DGR n.1437 del 23.11.1998 "Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette"
 - DCR n.342 del 10.11.1998 "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria habitat"
 - D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n. 9 del 27/02/2002 "Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell'allegato D."
 - D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002 "Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna."
 - D.C.R. n. 6 del 02.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004 "L.R. 56/00 (Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE."
 - D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004 "Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR.
 - D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005 "Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannella, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS)."
 - D.G.R. n. 109 del 19 febbraio 2007 BURT n. 11 del 14/03/2007 Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano;
 - D.G.R. n. 456 del 25 giugno 2007 BURT n. 28 del 11/07/2007 Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 19.2.2007 "Direttiva 79/409/CEE – Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano". Sostituzione allegato A;
 - D.G.R. n 454 del 16 giugno 2008 BURT n. 56 del 25/06/2008
 - D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.
 - D.C.R. n.27 del 26/04/2017 BURT n. 19 del 10/05/2017 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, articolo 73. Designazione del proposto sito di importanza comunitaria (pSIC) "Bosco ai Frati", della zona di protezione speciale (ZPS) "Bonifica della Gherardesca" e condivisione della designazione del SIC marino 1T6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" ai sensi della direttiva 92/43/CE "Habitat" e della direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000"
 - D.C.R. n. 29 del 26/05/2020 BURT n.25 del 17/06/2020 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifi che alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010, articolo 73). Designazione della zona di protezione speciale denominata "Vasche dell'ex-Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata di Brolio" ai sensi della direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000"
 - L.R. n.30 del 19/03/2015 BURT n.14 del 25/03/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. n.24/1994, alla l.r. n. 65/1997, alla l.r. n.24/2000 e alla l.r. n. 10/2010".
 - L.R. n.48 del 01/08/2016 BURT n.32 del 03/08/2016 "Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifi che alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015";
- Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n° 67 del 10/06/2005. Piano di gestione del SIC-ZPS "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" (SIR n. 67). Codice Natura 2000 IT5170007
 - Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006. Piano di gestione del SIC-ZPS "Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno" (SIR n. 79). Codice Natura 2000 IT5180011
 - Delibera del Consiglio Provinciale di Prato n.50 del 25/09/2012. Piano di gestione del SIC-ZPS "Stagni della Piana fiorentina e pratese" (SIR n. 45.). – parte pratese – Codice Natura 2000 IT5180011
 - Delibera del Consiglio Direttivo dell' Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014. Piano di gestione del SIC-ZPS "Padule della Trappola e Bocca d'Ombrone" (SIR n.113). Codice Natura 2000 IT51A0013
 - Delibera del Consiglio Direttivo dell' Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014. Piano di gestione del SIC-ZPS "Pineta Granducale dell'Uccellina" (SIR n. 114). Codice Natura 2000 IT51A0014
 - Delibera del Consiglio Direttivo dell' Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014. Piano di gestione del SIC-ZPS "Dune costiere del Parco dell'Uccellina" (SIR n.115). Codice Natura 2000 IT51A0015

ARTEA

Decreto n. 110 del 22/09/2023

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2023 – REV 01

72

- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 43 del 18/11/2019 Piano di gestione della ZSC - ZPS "Monti dell'Uccellina" Codice Natura 2000 IT51A0016
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n.61 del 26/11/2019 Piano di gestione della ZSC - ZPS " Isola di pianosa area terrestre e marina" Codice Natura 2000 IT5160013
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n. 43 del 30/09/2020 Piano di gestione della ZSC - ZPS " Isola di Giannutri area terrestre e marina" Codice Natura 2000 IT5160024.
- Delibera di Giunta regionale n.196 dell'8/3/2021 Approvazione Delibera del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano n 23 del 19/04/2021 Approvazione Piano di gestione della ZPS Isola di Capraia – area terrestre e marina Codice Natura 2000 IT5160007
- Delibera di Giunta regionale n.196 dell'8 /03/2021 Approvazione Delibera del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano n.24 del 19 /04 /2021 Piano di gestione della ZSC - ZPS "Isola del Giglio " Codice Natura 2000 IT51A0023 Piani di gestione approvati ai sensi delle direttive comunitarie

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli impegni

All'interno delle ZPS si applicano a livello aziendale gli impegni relativi alle disposizioni di cui agli art. 3, 4 e 5 comma 1, lettera k), p), q), r), s), t), e comma 2 lettera b) del DM 17 ottobre 2007 n.184 come recepiti dall'allegato A della DGR 454/08 in particolare:

1. divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
2. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
3. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
4. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.
5. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115;
6. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate di seguito:
 - a) superfici a seminativo definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115;

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

7. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto si applicano i seguenti impegni:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno.

Fuori dalle ZPS viene verificato la non eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA8. In caso di loro eliminazione viene verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia necessaria.

In presenza dei piani di Gestione valgono le prescrizioni sopra riportate e quelle specifiche dettate dai Piani stessi. Nel caso di eventuale coincidenza tra ZPS e aree protette istituite ai sensi della legge 394/91 o della Legge Regionale 49/95 e s.m.i. oltre le prescrizioni sopra riportate valgono quelle specifiche dettate dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di pianificazione/regolamentazione/gestione approvati dai soggetti preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR 454/08 DGR n.644/04 e DGR n.1006/2014 e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

In presenza dei Piani di Gestione, della coincidenza tra ZPS e aree protette e per gli impegni di cui ai punti 1 e 2, l'Organismo pagatore usufruisce esclusivamente degli eventuali esiti non positivi dell'attività di controllo e /o

monitoraggio svolte dagli Enti o Organismi competenti tramite richiesta al settore della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici competente in materia.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

- 1) superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385 (superfici a seminativo e superfici a riposo):
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi
- 2) superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385 (prato permanente e pascolo permanente):
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente
- 3) superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385 (superfici a riposo):
 - **presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;**
 - **attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;**
- 4) superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385 (qualsiasi superficie agricola):
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.
 - divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
 - divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5) sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8,

- in particolare: elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- Siepi di larghezza superiore a venti metri

N.B.

si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Deroghe

Deroghe valide per l'impegno 5:

1. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario per l'eliminazione degli elementi, riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
3. interventi di eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo), effettuati per l'ordinaria manutenzione dei terreni agricoli. (?)

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.:

le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 8 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

Parametri di violazione**Portata dell'infrazione**

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Bassa:

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3, 4, superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS

e

superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1,3, 4, non superiore a 2 ettari;

Media: In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto;

Alta:

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3, 4, superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,

oppure superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3, 4 descritti superiore a 3 ettari,

oppure superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS superiore a 1 ettaro

oppure siano riscontrate infrazioni con effetti extra- aziendali.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Bassa: Violazione ad un impegno tra 1, 3, 4

Media: Violazione a due impegni tra 1, 3, 4

Alta: Violazione ai tre impegni 1, 3, 4 oppure al solo impegno 2.

Durata

Media: In tutti i casi.

Alta: Presenza di infrazioni con livello alto di portata.

Casi particolari

Nel caso di infrazione all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi in filari, effettuate senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, **gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.**

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni all'impegno 5 sono considerate gravi.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172,, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO4 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Conservazione Degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Campo di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Base giuridica nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C (2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019)
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C (2018) 88527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C (2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019)

Base giuridica regionale

- D.G.R. n. 1437 del 23.11. 1998 BURT n. 51 del 23/12/1998 "Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette".
- D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999 "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria habitat".
- D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n.18 del 27/02/2002 "Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell'allegato D'".
- D.G.R. n. 1148 del 21.10.2002 BURT n. 46 del 13/11/2002 "L.R. 56/2000 – Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico"
- D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002 "Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna"
- D.C.R. n. 6 del 21.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004, supplemento "Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE".
- D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004 "Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR".
- D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005 "Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannello, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS).
- D.G.R. n. 1006 del 18 novembre 2014 BURT n. 47 del 26/11/2014 LR 56/00: art.12 comma 1, lett.a) . Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). Aggiornamento e integrazione della Deliberazione n. 644 del 5 luglio 2004 .
- L.R. n.30 del 19/03/2015 BURT n.14 del 25/03/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. n.24/1994, alla l.r. n. 65/1997, alla l.r. n.24/2000 e alla l.r. n.10/2010".
- D.G.R. n.1223 del 15 dicembre 2015 BURT del 30/12/2015 Direttiva 92/43/CE "Habitat" artt. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
- DGR n.1231 del 15 dicembre 2015 BURT n.52 del 30/12/2015 D.P.R. 357/1997-L.R.30/2015 - Approvazione misure di salvaguardia per la gestione del SIC-ZPS "Laguna di Orbetello".
- D.C.R. n.27 del 26/04/2017 BURT n. 19 del 10/05/2017 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, articolo 73. Designazione del proposto sito di importanza comunitaria (pSIC) "Bosco ai Frati", della zona di protezione speciale (ZPS) "Bonifica della Gherardesca" e condivisione della designazione del SIC marino 1T6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" ai sensi della direttiva 92/43/CE "Habitat" e della direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000"
- D.C.R. n. 29 del 26/05/2020 BURT n.25 del 17/06/2020 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifi che alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010, articolo 73). Designazione della zona di protezione speciale denominata "Vasche dell'ex-Zuccherificio di Castiglion Fiorentino e Colmata di Brolio" ai sensi della direttiva 2009/147/CE "Uccelli". Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000"
- L.R. n.48 del 01/08/2016 BURT n.32 del 03/08/2016 "Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015.L.R. n.48 del 01/08/2016 BURT n.32 del 03/08/2016";
- D.G.R. n. 505/2018: "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30-Individuazione degli habitat di interesse comunitario dei siti Natura 2000 e delle relative perimetrazioni"

- Delibera della Giunta Regionale n.829 del 25 giugno 2019 - Delibera di GR n. 631/2019 relativa alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 17 gennaio 2019 - Modifica degli impegni derivanti dalle misure di conservazione sitospecifiche;
- DGR n. 296 del 29.03.2021:"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 – Integrazioni alla delibera di GR n. 730/2020" in merito all'aggiornamento dei siti della Rete Natura 2000 e dell'elenco dei Piani di gestione.

Piani di gestione approvati ai sensi delle direttive comunitarie

- Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n.67 del 10/06/2005. Piano di gestione del SIC-ZPS "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" (SIR n. 67). Codice Natura 2000 IT5170007
- Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006.Piano di gestione del SIC-ZPS "Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno" (SIR n. 79). Codice Natura 2000 IT5180011
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Massa Carrara n. 59 del 21/12/2007 e Deliberazione di Consiglio Provinciale di Lucca n. 75 del 08/05/2008. Piano di gestione del SIC "Monte La Nuda - Monte Tondo" (SIR n. 5) Codice Natura 2000 IT5110005
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Prato n.31 del 23/05/2007. Piano di gestione del SIC "La Calvana" - settore pratese (SIR n. 40)
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 57 del 28/04/2014 Piano di gestione del SIC "La Calvana" - settore fiorentino (SIR n. 40) Codice Natura 2000 IT5150001
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Lucca n. 75 del 08/05/2008. Piano di gestione del SIC "Monte Castellino – Le Forbici" (SIR n. 10) Codice Natura 2000 IT5120002
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pisa n. 9 del 20/01/2014 Piano di gestione del SIC "Cerberaie" (SIR n. 63) Codice Natura 2000 IT5170003
- Delibera del Consiglio Provinciale di Prato n.50 del 25/09/2012 Piano di gestione del SIC-ZPS "Stagni della Piana fiorentina e pratese" (SIR n. 45.). – parte pratese – Codice Natura 2000 IT5180011
- Delibera del Consiglio Direttivo dell' Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014 Piano di gestione del SIC-ZPS "Padule della Trappola e Bocca d'Ombrone" (SIR n.113). Codice Natura 2000 IT51A0013
- Delibera del Consiglio Direttivo dell' Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014 Piano di gestione del SIC-ZPS "Pineta Granducale dell'Uccellina" (SIR n. 114). Codice Natura 2000 IT51A0014
- Delibera del Consiglio Direttivo dell' Ente Parco regionale della Maremma n. 17 del 25/03/2014 Piano di gestione del SIC-ZPS "Dune costiere del Parco dell'Uccellina" (SIR n.115). Codice Natura 2000 IT51A0015
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale della Maremma n. 43 del 18/11/2019 Piano di gestione della ZSC - ZPS "Monti dell'Uccellina" Codice Natura 2000 IT51A0016
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n.61 del 26/11/2019 Piano di gestione della ZSC - ZPS " Isola di pianosa area terrestre e marina" Codice Natura 2000 IT5160013
- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Arcipelago toscano n. 43 del 30/09/2020 Piano di gestione della ZSC - ZPS " Isola di Giannutri area terrestre e marina" Codice Natura 2000 IT5160024.

Descrizione degli impegni

All'interno delle dei SIC/ZSC si applicano a livello aziendale gli impegni relativi alle disposizioni di cui all'art.2 del DM 17 ottobre 2007 n.184 e s.m. in particolare:

1. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
2. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbata, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
3. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.
4. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
5. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate di seguito:
 - a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set - aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.
6. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto si applicano i seguenti impegni:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno.

Gli impegni derivanti dalle misure di conservazione e dalle misure sito specifiche di cui alla D.G.R. n.1223 del 15 dicembre 2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" artt. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)" e alla D.G.R. n. 505 del 17 maggio 2018 "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30-Individuazione degli habitat di interesse comunitario dei siti Natura2000 e delle relative perimetrazioni" sono quelli elencati nell'allegato A – Elenco impegni CGO3 della DGR 730/2020 e che indichiamo tra gli impegni di verifica ai seguenti punti:

- dal punto 6 al 25 (gli impegni derivanti dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. n.1223/2015)
- dal punto 26 al 40 (gli impegni derivanti dalle misure di conservazione di cui alla D.G.R. n.505/2018).

Per i suddetti impegni l'Organismo pagatore usufruisce degli eventuali esiti non positivi dell'attività di controllo e/o monitoraggio svolte dagli Enti o Organismi competenti tramite richiesta al settore della Direzione Generale Ambiente ed Energia competente in materia".

Per la corretta individuazione dei SIC su cui insistono si rimanda alle D.G.R. sopraindicate.

In presenza dei piani di Gestione valgono gli impegni sopra indicati e le prescrizioni specifiche presenti nei Piani stessi. Nel caso di eventuale coincidenza tra SIC/ZSC e aree protette istituite ai sensi della legge 394/91 o della Legge Regionale 49/95 e s.m.i. oltre le prescrizioni sopra riportate valgono quelle specifiche dettate dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di pianificazione/regolamentazione/gestione approvati dai soggetti preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR n. 644/04, DGR n.1006/2014 e DGR n.1223/2015 .

In presenza dei Piani di Gestione, della coincidenza tra SIC/ZSC e aree protette per l'impegno di cui al punto 1, l'Organismo pagatore usufruisce, analogamente agli impegni previsti dalla DGR 1225/2015, esclusivamente degli eventuali esiti non positivi dell'attività di controllo e /o monitoraggio svolte dagli Enti o Organismi competenti tramite richiesta al settore della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici competente in materia.

Deroghe

Relativamente all'impegno 5, sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni di natura agronomica:

- superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385 (superfici a seminativo, superfici non più utilizzate a fini produttivi):
 1. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi
- superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385 (pascolo permanente):
 2. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente
- superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385 (superfici non più utilizzate a fini produttivi):
 - 3.a presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno
 - 3.b attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale
 - 3.c attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)
 - 3.d rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno
- superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385 (qualsiasi superficie agricola):
 - 4.a divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile
 - 4.b divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.
 5. Rispetto del divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie

Impegni da DGR n. 983/2016 validi per tutte le aziende

- 6 Tutela e conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica (quali, tra l'altro, stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie). È comunque consentito il loro restauro ed adeguamento per motivi di sicurezza e di prevenzione e salvaguardia da dissesti idrogeologici.
- 7 Rispetto del divieto, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi della L.R. 39/00 (Legge forestale della Toscana), dell'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche (in attuazione del DM Del 22/01/2014)
- 8 Utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) per gli interventi di ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi naturali e seminaturali e di rinaturalizzazione di aree degradate

Impegni da DGR n. 983/2016 specifici per SIC

- 9 Impiego di tecniche di sfalcio poco invasive (barra d'involto o altro) in aree di accertata o presunta nidificazione di *Circus pygargus* e *Coturnix coturnix*
- 10 Rispetto del divieto di spianamento e/o di rimodellamento e/o di messa a coltura delle tipiche formazioni erosive delle Crete (biancane e calanchi)
- 11 Rispetto del divieto di realizzazione di imboscamenti e nuovi impianti selvicolturali su superfici interessate da habitat non forestali di interesse comunitario, ad eccezione di interventi finalizzati al ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite specie autoctone e preferibilmente ecotipi locali
- 12 Rispetto del divieto di ceduzione delle formazioni a dominanza di leccio
- 13 Rispetto del divieto di ceduzione entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico (così come individuato nella CTR e dalla DCR n. 57/2013 e s.m.i.) ad esclusione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico
- 14 Rispetto del divieto di utilizzazioni forestali sui versanti con pendenza superiore al 100%
- 15 Rispetto del divieto di realizzazione di impianti idroelettrici di qualsiasi dimensione
- 16 In caso di interventi di ristrutturazione di manufatti, nelle aree di presenza di *Phyllodactylus europaeus* (*Euleptes europaea*), obbligo di concordare con l'Ente Gestore soluzioni e modalità di intervento compatibili con la permanenza della specie
- 17 In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di rapaci diurni o notturni e/o di colonie di chiroteri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, obbligo di concordare con l'Ente Gestore soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento "Linee guida per la conservazione dei chiroteri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)" o altri documenti tecnico-scientifici in materia"
- 18 Rispetto del divieto di prelievo di sfagno e torba se non per progetti conservazionistici autorizzati
- 19 Mantenimento di una fascia di rispetto, da corsi d'acqua e ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.lgs. 152/2006), non trattata con prodotti fitosanitari e/o fertilizzanti (di ampiezza pari a 5 m), tenendo anche conto di quanto previsto dal DPGR 46/2008 e successive modifiche.
- 20 Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.lgs. 152/2006) laddove non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico
- 21 Rispetto del divieto di effettuare rimboscamenti con specie ed ecotipi non locali
- 22 Rispetto del divieto di realizzare nuovi impianti con *Robinia pseudoacacia*, anche in sostituzione di formazioni forestali preesistenti, ad eccezione dei casi in cui l'intervento riguardi zone limitate all'interno del sito e soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico per la cui salvaguardia la *Robinia* sia l'unica scelta possibile. In tal caso l'ente competente all'autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree d'intervento.
- 23 Rispetto del divieto di effettuare interventi di eliminazione e gestione dei canneti tramite incendio salvo che in forma approvata e coordinata dall'ente gestore

- 24** Rispetto del divieto di realizzare interventi di artificializzazione e modifica dell'assetto morfologico all'interno delle Aree di Pertinenza Fluviale, fatti salvi gli interventi a scopo di difesa idraulica
- 25** Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, con apposito Nulla Osta dell'Ente Parco
- 26** Rispetto del divieto di scarico del materiale dragato, su habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario
- 27** IA_A_02 Delimitazione con staccionate o altri sistemi, di superfici interessate dall'habitat 7140 Torbiere di transizione e instabili, se limitrofe ad aree con presenza di pascolo
- 28** RE_A_01 Divieto di messa a coltura di superfici interessate dall'habitat 1410
- 29** RE_A_06 Tutela dal calpestio localizzato dell' habitat 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 30** RE_A_08 Tutela dal calpestio localizzato dell' habitat 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 31** RE_A_14 Tutela dal calpestio localizzato dell' habitat 4060 Lande alpine e boreali
- 32** RE_A_17 Tutela dal calpestio localizzato dell' habitat 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 33** RE_A_19 Tutela dal calpestio localizzato dell' habitat 7230 Torbiere basse alcaline
- 34** RE_A_20 Tutela dal calpestio localizzato dell' habitat 7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
- 35** RE_B_03 Habitat 9180 - Divieto di governo a ceduo; è consentito l'avviamento ad alto fusto
- 36** RE_B_04 Habitat 91AA - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
- 37** RE_B_05 Habitat 5230 - Divieto di governo a ceduo; è consentito l'avviamento ad alto fusto senza il taglio del sottobosco
- 38** RE_B_12 Habitat 9110 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
- 39** RE_B_13 Habitat 91M0 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
- 40** RE_B_17 Habitat 9260 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha
- 41** RE_B_18 Habitat 9340 - Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra.

INDICI DI VERIFICA

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Bassa: superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale soggetta in SIC/ZSC e superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Media: In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto

Alta: superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale soggetta in SIC/ZSC, oppure superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, oppure superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU soggetta in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro; oppure siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Bassa: Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Media: Violazione a due impegni tra 1, 3, 4 oppure a un impegno dal 5 al 40;

Alta: Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure al solo impegno 2 oppure a più di un impegno dal 5 al 40.

Durata

Media: In tutti i casi

Alta: Presenza di infrazioni con livello alto di portata.

Effetti extra- aziendali

Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Inadempienze di importanza minore

Non previste.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questo criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non previsti.

Casi Particolari

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, salvo diversa determinazione degli Organismi Pagatori competenti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA8- A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Ambito di applicazione

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

Descrizione della Norma e degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

A. La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Le condizioni di esenzione a questo impegno sono descritte nell'allegato 8 della **Circolare AGEA Condizionalità Rafforzata**

B. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali ((L.r. n. 60/1998).

C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Per l'applicazione degli impegni descritti valgono le seguenti indicazioni specifiche:

- Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Impegno A

- Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.
- Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
- Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Impegni A (elementi non produttivi) e B (elementi caratteristici del paesaggio)

- Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

- Per **“marginii dei campi”** si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
- Per **“siepi”** si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per **“filare”** si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
- Per **“alberi isolati”** sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
- Per **“alberi monumentali”** sono da intendersi gli esemplari arborei identificati ai sensi della L.R. 60/1998.
- Per **“sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche”** si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- Per **“boschetto”** si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.
- Per **“stagni”** si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
- Per **“muretti”** si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
- Per **“terrazzamenti”** si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Impegno C (divieto di potatura in periodo vietato)

Per **“potatura”** degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole.

Deroghe

- a) Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti (Impegni B e C));
- b) Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (Impegno B));
- c) Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (Impegno B));
- d) Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo) (Impegno B));
- e) In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (Impegno B)).

Le deroghe di cui ai punti b), c) e d) non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno A

- Il rispetto della quota minima di superficie a seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi;

Impegno B

- Il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;

Impegno C

- Il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

L'impegno A si ritiene non rispettato qualora sia rilevato che il beneficiario:

- aver destinato meno del 4% della superficie a seminativo a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti quali gli stagni, i boschetti, le fasce alberate e gli alberi isolati, le siepi e i filari, i muretti a

secco, i terrazzamenti, le sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, i fossati o canali artificiali, i margini dei campi, gli alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali);

L'impegno B ritiene non rispettato qualora sia accertata:

- l'eliminazione di uno o più elementi caratteristici del paesaggio presenti sui terreni aziendali, quali: stagni, boschetti, fasce alberate e gli alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi;
- l'eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

L'impegno C si ritiene non rispettato qualora sia accertato il mancato rispetto del:

- divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all'impegno B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole interessate da una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Bassa:

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Media: nei casi in cui il livello di portata non risulta basso o alto

Alta:

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale,

oppure

superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari

Portata BCAA 8	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha ≤ S ≤ 2 ha	2 ha < S ≤ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% ≤ S/SAU ≤ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% ≤ S/SAU ≤ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Bassa: Violazione del solo impegno A per insufficiente quota di superfici ed elementi non produttivi (inferiore al 4%);

Media: In tutti gli altri casi;

Alta:

Violazione del solo impegno A per quota di superfici ed elementi non produttivi assente (0%);

Violazione del solo impegno B per eliminazione di un albero monumentale;

Violazione a più di un impegno di questa Norma applicabile all'azienda.

Durata

ARTEA

Decreto n. 110 del 22/09/2023

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2023 – REV 01

84

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Bassa: non previsto;

Media: In tutti gli altri casi

Alta: infrazione con parametri alti di portata e gravità:

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** le infrazioni all'impegno **B** per eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000**Ambito di applicazione**

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Descrizione della Norma e degli impegni

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione ad altri usi della superficie a prato permanente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Per essere conforme alla Norma, il beneficiario che voglia operare la conversione dei PP ad altri usi all'interno delle zone Natura 2000, o l'effettuazione di interventi di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa, deve richiedere l'autorizzazione come per le altre superfici a PP (vedi BCAA 1) e l'intervento deve **essere autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.**

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto degli impegni previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di conversione ad altri usi di parte o tutte le superfici a PP senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento;
- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati più sopra.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso**ART5A**

Decreto n. 110 del 22/09/2023

MST Controlli Condizionalità Rafforzata 2023 – REV 01

86

Non previsto

Livello medio

Effettuazione di lavorazioni non ammesse, di superfici di PP, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell’Autorità di Gestione dell’Area stessa, attraverso apposito provvedimento

Livello alto

Conversione ad altri usi di superfici di PP, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell’Autorità di Gestione dell’Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Gravità dell’infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Non previsto

Livello alto

Non conformità riscontrate, in parte o per tutte le superfici, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Durata dell’infrazione:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Non previsto

Livello alto

Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** i casi di conversione ad altri usi di superfici di PP nelle zone Natura 2000 non autorizzate.

Impegni di ripristino

A seguito delle verifiche, nei casi di infrazioni, il beneficiario sarà tenuto a ripristinare la superficie di PP o le condizioni preesistenti sulla superficie oggetto di infrazione nelle modalità e nei modi indicati dell’Autorità di Gestione dell’Area stessa, a cui saranno comunicate le non conformità accertate.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall’articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- conversione di PP o effettuazione di lavorazioni non ammesse senza autorizzazione dell’Autorità di Gestione dell’Area stessa, attraverso apposito provvedimento di superfici di PP superiori al 20% della SAU o superiori a 1 ettaro;
- nel caso di mancato ripristino delle superfici a PP convertite senza autorizzazione entro i tempi stabiliti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA (SETTORE) 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**I TEMA PRINCIPALE Sicurezza alimentare****CGO5 - Regolamento (CE) 178/2002 - Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare**
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20**Campo di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72..

Non si applica a:

- produzione primaria per uso domestico privato;
- preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- fornitura di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. Tale punto è stato aggiunto nell'Accordo Stato-Regioni 9/02/2006 che definisce "livello locale" il territorio della provincia nella quale è situata l'azienda di produzione primaria e quello delle province contermini.

Base giuridica comunitaria (sicurezza alimentare)

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d e e) e sez. 9 (lettere a e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d ed e); cap. I-2, lettera a (punti i, ii e iii)), lettera b (punti i e ii) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a e b) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1 e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e e g); cap. II-2, lettere a, b e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;
- Reg. (UE) 2018/470 del 21 marzo 2018 recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE..

Base giuridica nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U.n.35 del 12 febbraio 2014).

Base giuridica regionale

- D.G.R.T. n° 1073 del 31/10/2005 BURT n° 47 del 23/11/2005: "Linee guida relative alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi con finalità di tutela della salute pubblica".
- Decreto Dirigenziale n° 6610 del 28/11/2005: "Procedure per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005".
- Decreto Dirigenziale n° 872 del 03/03/2006: "Registrazione degli operatori del settore dei mangimi che svolgono attività nell'ambito della produzione primaria, ai sensi degli articoli 9 e 18, comma 2 del regolamento (CE) n. 183/2005 - Ulteriori modalità operative".
- D.G.R.T. n° 1067 del 15/12/2008: "Direttive per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione".
- Decreto Dirigenziale n° 2063 del 06/05/2009: "Registrazione semplificata delle imprese alimentari che effettuano la produzione primaria di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari".
- Decreto Dirigenziale n° 919 del 03/03/2010: "Indirizzi operativi per il controllo ufficiale della produzione primaria di latte crudo".
- Decreto Dirigenziale n. 3482 del 18/08/2011: "Approvazione modulistica inerente il controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare"
- D.G.R.T. 890 24/10/ 2011: "Linee guida per la gestione del Sistema di allarme rapido per gli alimenti e mangimi nella Regione Toscana"
- Decreto Dirigenziale n° 5483 del 16/12/2013: "Indirizzi operativi per la sorveglianza sul commercio e utilizzo dei medicinali veterinari".
- D.G.R.T n. 555 del 07/07/2014 "Attuazione in Regione Toscana del Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.Lgs. 150/2012"
- D.G.R.T n.361 del 30/03/2015: "D.Lgs 150/2012: Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)-Indicazioni agli operatori in merito al rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari"
- D.G.R.T n. 821 del 04/08/2015 "Disposizioni in attuazione della L.R. 10 luglio 1999 n.36 "Disciplina dell'impiego dei diserbanti e geosinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geosinfestanti in agricoltura"
- D.G.R.T n. 832 del 25/08/2015 "D.lgs. 150/2012 - PAN integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 361/2015 -indicazioni per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari"
- Nota G.R.T. 273903 del 22/12/2015: "Chiarimenti a seguito della nota del Ministero della Salute del 26/11/2015 prot.DGISAN 0044451-P-26/11: "Applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al d.lgs. 14/08/2012 n° 150".

Gli organismi preposti alla gestione e al controllo sono il Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria della Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale e ARTEA .

Descrizione degli impegni

A livello di azienda agricola si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento e che sono elencati nel Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato "Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance" (vedi Allegato 5). È infatti necessaria la messa in opera di specifici sistemi di registrazione delle materie prime prodotte, acquistate e cedute, nonché degli alimenti autoprodotti, attraverso la realizzazione di appositi sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Tra parentesi l'ente responsabile del controllo: ARTEA o SSVV (Servizi Veterinari)

1. Produzioni animali

Si elencano di seguito gli impegni per le aziende di produzioni zootecniche:

- 1.a.** curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione(SSVV);
- 1.b.** prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali (SSVV);

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma (SSVV);

1.d. tenere opportuna registrazione⁷, nei casi previsti, o conservare la documentazione di(SSVV):

- i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
- ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
- iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale (SSVV);

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni(SSVV).

1.g. procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità(SSVV).

1.h. attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti(SSVV).

1.i. attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti(SSVV).

1.j. correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali(SSVV)

2. Produzioni vegetali

Si elencano di seguito gli impegni per le aziende di produzione vegetale:

2.a. Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.)(ARTEA);

2.b. presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana(ARTEA):

i. presenza del registro;

ii. aggiornamento del registro.

2.c. conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare (ARTEA):

i. presenza del registro dell'anno in corso;

ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);

iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;

iv. aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Valgono i seguenti casi particolari:

– nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;

– nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;

– nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;

– il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3. **Produzione di latte crudo/fresco**

Definizioni:

"Latte crudo": il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente (Allegato I Reg.(CE)853/2004);

"Latte fresco": ai sensi della L.169/1989 che disciplina il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare vaccino. È il latte crudo vaccino destinato a trattamento termico e di confezionamento da parte degli operatori della filiera del latte.

Si elencano di seguito gli impegni delle aziende di latte crudo:

3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma (SSVV)

3.b. Certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi(SSVV);

3.c.-rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare(SSVV)

i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;

ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;

iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;

3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme(SSVV);

3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione (ARTEA);

3.f. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco)(ARTEA);

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale:

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

Indice:

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco):

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

Indice:

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte. Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

4. **Produzione di uova**

Si elencano di seguito gli impegni delle aziende di produzione di uova:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace(SSVV).

5. **Produzione di mangimi o alimenti per gli animali**

Le aziende che appartengono alla presente categoria devono rispettare i seguenti impegni:

5.a. registrazione dell'operatore all'interno del s.i. ARTEA, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005(ARTEA);

5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.)(ARTEA);

5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:

- i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda(SSVV)
- ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM) (SSVV);
- iii. presenza del registro o della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (ARTEA)
- iv. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (ARTEA).

N.B.:

- l'iscrizione dell'operatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, è requisito obbligatorio per l'attività di produzione primaria di colture potenzialmente destinabili al consumo animale, in modo da garantire che l'acquisto dei mangimi venga effettuato solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005

- per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto dei requisiti del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti.

- per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri.

In particolare gli impegni:

- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 7;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato anche nell'ambito del CGO 6.

Occorre inoltre sottolineare che:

-le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 7;

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Determinazione dell'infrazione: *si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.*

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di latte fresco.

La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori.*

Parametri di violazione

Produzioni animali

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- livello basso: non previsto;
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);
- livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

2. Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata

Media: Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
Alta: nel caso di infrazione con effetti extra-aziendali

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare e che si riferiscono alle registrazioni, alle condizioni d'igiene e ai requisiti strutturali.

Bassa: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.ii o 2.c.ii o 2.c.iii)
Media: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.i o 2.c.i) compresa l'assenza delle registrazioni relative ai due anni precedenti all'anno di campagna (2.c.iv)
Alta: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovute ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.1 e 2.c.1

Durata

Bassa: Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
Alta: Presenza di carenze di tipo strutturale

3. Produzioni di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche. Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.
 Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.
 Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.
 Per quanto attiene al **requisito 3.e** "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.
 N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente ad identificare l'acquirente/collettore del latte.

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione

in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

3. Produzioni di latte fresco (elemento di verifica 3.f)**Portata**

Media: Sempre considerata di livello medio. Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte

Gravità

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte, impegno 3.f

parametri di valutazione:

1. presenza e completezza del Manuale aziendale;
2. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;
3. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.

classi di violazione:

Bassa: rilevamento di un'infrazione al parametro 1;

Media: rilevamento di un'infrazione al parametro 3;

Alta: rilevamento di un'infrazione al parametro 2.

Durata

Bassa: mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale

Media: Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta

Alta: in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita

4. Produzione di uova

In caso di infrazione all'elemento di verifica 4.a, il livello di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

5. Produzione di mangimi o alimenti

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:

- per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata dell'infrazione

in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali

Gravità dell'infrazione

il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare

classi di violazione:

- **livello basso:** incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iv);
- **livello medio:** modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);
- **livello alto:** infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).

Durata dell'infrazione

in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Livello dei parametri di portata, gravità e durata di alcuni specifici controlli eseguiti dai SSVV o svolti dall'Organismo Pagatore

In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, oppure dall'Organismo Pagatore in base ad accordi validi a livello regionale, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.

Produzioni animali

- 1.a - Non corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
- 1.b - Assenza di prevenzione dell'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali: Portata, Gravità e Durata a livello alto
- 1.c - Uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
- 1.d - Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
- 1.e - Mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale: portata, gravità e durata di livello medio;
- 1.f - Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
- 1.g - indisponibilità o non idoneità delle procedure di tracciabilità per la produzione primaria: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
- 1.h - mancata attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
- 1.i - mancata attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
- 1.j - rilevazione di false dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
- 1.h - infrazione dovuta al riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es. trattamenti cortisonici non autorizzati): Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di latte

- 3.a - Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
- 3.b - Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
- 3.c oppure 3.d - Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di uova

- 4.a - Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

- 5.a - Assenza della registrazione all'autorità regionale competente o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005: Portata, Gravità e Durata a livello alto per le aziende con attività zootecnica e medio per le altre aziende;
- 5.c.iii - Assenza del registro **e di ogni documentazione** relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi: Portata, Gravità e Durata a livello alto
- 5.c.i, 5.c.ii, 5.c.iv - Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

N.B.:

- l'infrazione a due o più impegni a cui sia attribuito un valore medio dei parametri di violazione porta all'applicazione di una infrazione complessiva con Portata, Gravità e Durata a livello alto;

- la base normativa per l'applicazione degli impegni di cui sopra è rappresentata dai regolamenti (CE) n. 178/2002 (punti 5, 6), (CE) n. 852 (punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15), (CE) n. 853/2004 (punti 10, 11, 12, 13), (CE) n. 183/2005 (punto 14), (CE) n. 158/2006 (punto 3) e (CE) n. 193/2006 (punto 2).

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra- aziendali:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Inadempienze di importanza minore

Mancanza o Incompletezza della parte generale del Manuale aziendale (per i produttori di latte fresco)

Allerta tempestiva e azioni correttive (entro 30 giorni)

Per le sole aziende produttrici di latte fresco: completamento o redazione del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

Infrazioni Settore	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione di mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	----	----	----	----	Adeguamento registrazioni movimentazioni e delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti dell'anno assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

Casi particolari

1. Nel caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.

2. Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:

- sostanze lecite ma non prescritte correttamente e correttamente registrate, oppure
- sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi i casi in cui durante i controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) siano riscontrate entrambe le condizioni:

- siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
- il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, requisiti 2.a e 5.b. parametri di Portata, Gravità e Durata alti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- le inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.
- i casi di controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali si verifichino entrambe le condizioni:

- siano riscontrate inadempienze in più ambiti e il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.

in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

- macellazione clandestina di un animale;
- assenza del registro dei trattamenti veterinari;
- mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
- in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
- trattamenti illeciti.

CGO6 - Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7. - Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

Campo di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72

Base giuridica nazionale

➤ Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.336" e successive modifiche e integrazioni.

Base giuridica regionale

➤ Decreto Dirigenziale n.5483 del 16/12/2013: "Indirizzi operativi per la sorveglianza sul commercio e utilizzo dei medicinali veterinari".

In base alla Direttiva 96/22/CE ogni anno il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con la collaborazione delle Regioni, emana il Piano Nazionale Residui (PNR) relativamente alla quantità e tipologia di controlli da effettuare per la rilevazione di eventuali residui di sostanze farmacologiche o in caso di illecito utilizzo di sostanze ormoniche e tireostatiche. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di *piano, extrapiano o sospetto*; il Piano stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

Il Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria è responsabile della pianificazione regionale dei campioni e dei controlli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Selezione del campione di controllo e percentuale minima di controlli

I Servizi Veterinari procedono alla selezione del campione tra la popolazione di aziende zootecniche, effettuano i campionamenti sulle matrici biologiche animali e compilano le check list ministeriali relative alla farmacosorveglianza.

Per gli allevamenti di suini > 6 scrofe o 40 capi, avicunicoli > 250 capi, bovini da latte > 50 capi, centri ingrasso per la produzione di vitelloni, il controllo si avvarrà dell'utilizzo della check list per la farmacosorveglianza in allevamento; negli allevamenti di altre specie la medesima check list verrà utilizzata in tutte le aziende che sono classificate "a rischio medio/alto" secondo i criteri riportati paragrafo 4 del D. D. 5483/2013.

I controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione".

I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, etc., citate nel PNR stesso.

Elementi di verifica

Le indicazioni per lo svolgimento dei controlli sono riportate nel Piano Nazionale Residui e nel Decreto Dirigenziale n.5483/2013 "Indirizzi operativi per la sorveglianza sul commercio e l'utilizzo dei medicinali veterinari". I Piani hanno valenza per l'anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tutti i campioni prelevati in attuazione dei Piano sono accompagnati dal verbale di prelievo del PNR.

Determinazione dell'infrazione

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio si tengono in considerazione gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle aziende SS.VV. Si ha violazione del presente Criterio nel caso di utilizzo non autorizzato di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste.

Nel caso si rilevi la presenza di sostanze farmacologicamente attive diverse dalle sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dalle sostanze beta-agoniste l'infrazione viene valutata nell'ambito del Criterio CGO5.

Modalità di rilevazione

Si basa sui risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023.

INDICI DI VERIFICA

Portata, Gravità e Durata

Le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di **livello alto**.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni relative a questo Criterio.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente:

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- nei casi di evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

II TEMA PRINCIPALE Prodotti Fitosanitari

CGO7 - Regolamento (CE) 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Campo di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

Base giuridica nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari";
- DPR n.290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- Decreto legislativo n.150 del 14 Agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Base giuridica Regionale

- D.G.R.T n. 555 del 07/07/2014 "Attuazione in Regione Toscana del Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.Lgs. 150/2012"
- D.G.R.T n.361 del 30/03/2015 "D.Lgs 150/2012: Piano di Azione Nazionale dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)-Indicazioni agli operatori in merito al rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari
- D.G.R.T n. 821 del 04/08/2015 "Disposizioni in attuazione della L.R. 10 luglio 1999 n.36 "Disciplina dell'impiego dei diserbanti e geo disinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geosisinfestanti in agricoltura"
- D.G.R.T n. 832 del 25/08/2015 "D.Lgs. 150/2012 - PAN integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 361/2015 -indicazioni per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari"
- D.G.R.T n. 1319 del 29/12/2015 "Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa dell'esercizio delle funzioni dal 1° gennaio 2016"
- D.G.R.T n.12 del 19/01/2016 "Integrazione per mero errore materiale della DGRT n. 1319 del 29/12/2015 Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa dell'esercizio delle funzioni dal 1° gennaio 2016"
- Delibera n.681 del 12-07-2016 Dlgs. 150/2012 Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)- indicazioni per la proroga dell'utilizzo del formato cartaceo dei certificati di abilitazione
- Decreto n. 928 del 07/03/2016 D.Lgs. n. 150/2012 - Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Approvazione nuova stesura dei certificati di abilitazione.
- Nota G.R.T. 273903 del 22/12/2015 "Chiarimenti a seguito della nota del Ministero della Salute del 26/11/2015 prot.DGISAN 0044451-P-26/11: "Applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al D.Lgs. 14/08/2012 n° 150".

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito riportati.

Per le aziende, i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

1. disponibilità e conformità del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
2. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere messa a disposizione e conservata per tre anni la scheda trattamento contoterzisti o, in alternativa, il contoterzista registra e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti dell'azienda (vedi punto precedente);
3. aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da parte del beneficiario, ovvero registrazione e controfirma del registro da parte del contoterzista o completa compilazione delle schede dei trattamenti;
4. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
5. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato;
6. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzazione di ogni prodotto impiegato;
7. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.

Di seguito si riporta il dettaglio, per alcuni elementi di verifica, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

Registro dei trattamenti

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

N.B.:

- La presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5. Ciononostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.;

- la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato (vedi CGO 8).

Nel caso in cui la modulistica adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali nazionali o comunitari (es. adesione al sistema di certificazione biologica e integrata), contenga tutte le informazioni elencate tale modulistica costituisce a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Caso particolare

Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano, e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del PF all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al soggetto delegante (beneficiario) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

N.B. Nel caso di assenza di trattamenti l'azienda NON è obbligata alla tenuta del registro dei trattamenti. Nella relazione di controllo il beneficiario dovrà sottoscrivere la relativa dichiarazione.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del seguente criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

INDICI DI VERIFICA

Portata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

classi di violazione

livello basso:

- assenza dei dispositivi di protezione individuale (impegno 6);

livello medio:

- non previsto

livello alto:

- mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato (impegno 5) o alla mancata disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale (impegno 7).

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

parametri di valutazione:

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (impegno 5);
 2. assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);
 3. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7);
- Classi di violazione**

- livello basso: non previsto;
- livello medio: assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);
- livello alto: rilevamento dei parametri 1 (impegno 5) o assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7);

Durata dell'infrazione

Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari**Mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ovvero mancata registrazione, o controfirma del registro, da parte del contoterzista ovvero incompleta compilazione delle schede trattamento – Impegno 3**

Il mancato aggiornamento, o il non conforme aggiornamento, del registro dei trattamenti o incompleta compilazione delle schede trattamento contoterzisti, ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ovvero schede trattamento contoterzisti irregolari, incomplete, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il CGO 5, a cui si rimanda.

Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile - Impegno 4

Per l'utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzabile gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Infrazioni con effetti extraziendali

- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell'impegno 4) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraziendali.
- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell'impegno 5) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraziendali.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

101

1. quando sia rilevato l'uso di prodotti non ammessi o revocati, l'assenza di dispositivi di protezione previsti dalla norma e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) – rispettivamente impegni 4, 6 e 7;
2. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- **articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;**
- **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;**
- **articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6. La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).

b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.

b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.

c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.

b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice;

c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Critero, le violazioni relative agli impegni sotto descritti.

1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità

1.1. Disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale

- Il beneficiario deve disporre dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;

- Beneficiario non abilitato che si avvale del servizio offerto da un contoterzista

Nel caso in cui un soggetto non abilitato o abilitato si avvalga di un contoterzista è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso.

- Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista

Nel caso in cui il beneficiario e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Stessa cosa se abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Per quanto attiene alla verifica della disponibilità dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà verificato che la documentazione presente in azienda, o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali, siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

2. Verifica dell'esecuzione del controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature per i trattamenti fitosanitari è da effettuarsi presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

- Scadenza del controllo funzionale

- Le macchine irroratrici per uso professionale, indicate nell'allegato I al Decreto n.4847/2015 (elenco non esaustivo), utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Di seguito l'elenco delle macchine, di cui all'allegato I Decreto n.4847/2015:

A1) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.

- Le macchine irroratrici di uso professionale, che devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2018, sono di seguito elencate, come indicato all'articolo 2 del I Decreto n. 4847/2015, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE:

- irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.

I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

- **La funzionalità deve essere accertata da una struttura specializzata, e certificata attraverso l'attestato di funzionalità;**

- **L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare:**

- 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020;
- tre anni per controlli effettuati dal 1° gennaio 2021.

Il MIPAAF, con nota DISR 03 – Prot. Uscita N.0069394 del 12/02/2021, al fine di fornire indicazioni omogenee a livello nazionale ai Centri Prova e ai diversi soggetti interessati, ha predisposto lo schema, come di seguito riportato, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli.

		Intervallo controlli fino 31 dicembre 2020	Intervallo controlli dal 1° gennaio 2021
Tipo di attrezzature	Utilizzatore	Obbligo del controllo	Obbligo del controllo
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	—	Ogni anno	Ogni anno

3. Verifica della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

La regolazione e la taratura delle attrezzature deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale e dovrà essere registrata annualmente su apposita scheda allegata al registro dei trattamenti, o sul registro stesso, riportando:

- la data di esecuzione della regolazione;
- i volumi di irrorazione utilizzati, per le principali tipologie colturali.

N.B.: In alternativa sarà verificata la certificazione relativa alla esecuzione della regolazione o taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova (volontaria e non oggetto di impegno del presente CGO) sostituisce l'impegno precedentemente descritto per l'intera durata del certificato.

4. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Per quanto attiene le verifiche si terranno in considerazione le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

4.1. - Presenza e caratteristiche generali – elementi di verifica

- 4.1.1. Presenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- 4.1.2. Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni;
- 4.1.3 Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo;
- 4.1.4 Presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati

4.2 – Localizzazione - elementi di verifica

- 4.2.1 Presenza di un locale non appositamente costituito o di un'area non specifica all'interno di un magazzino, non delimitata con pareti o rete metallica, o assenza di appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti;
- 4.2.2. Presenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio, per i prodotti fitosanitari, di alimenti o mangimi.

4.3 - Impermeabilità e contenimento degli sversamenti – elementi di verifica

- 4.3.1 Il deposito non consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;

- 4.3.2 Il deposito non consente di disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4.4. - Ubicazione e protezione delle acque – elementi di verifica

- 4.4.1 Il deposito non è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

4.5. - Ricambio dell'aria – elementi di verifica

- 4.5.1 Il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

4.6. - Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici - elementi di verifica

- 4.6.1 Il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

4.7. - Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale – elementi di verifica

- 4.7.1 I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili.

4.8. - Strumentazione per il dosaggio – elementi di verifica

- 4.8.1 Il deposito fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto.

4.9. - Accesso al locale – elementi di verifica

- 4.9.1 L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

4.10. – Custodia – elementi di verifica

- 4.10.1 La porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).

4.11. - Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento – elementi di verifica

- 4.11.1 Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo.

4.12. Numeri di emergenza – elementi di verifica

- 4.12.1 Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono essere ben visibili i numeri di emergenza.

4.13. Materiali per limitare gli sversamenti – elementi di verifica

- 4.13.1 Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

5. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari

5.1. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (trattamento)– elementi di verifica

- 5.1.1 in caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice è effettuato con tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- 5.1.2. la macchina irroratrice dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

5.2. Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari – elementi di verifica

- 5.2.1 corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale, conservando l'integrità degli imballaggi, la presenza e l'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari.
- 5.2.2. assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi.
- 5.2.3 disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- 5.2.4. stoccare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili, e ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

5.3. Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento – elementi di verifica

- 5.3.1. Minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

5.4. Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione – elementi di verifica

- 5.4.1 Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- 5.4.2 Effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice in un'area impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento.

5.5. Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Nel rispetto delle normative vigenti, comprese le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza, la rimanenza di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi costituiti dai contenitori dei prodotti fitosanitari, altri materiali filtranti o derivanti del tamponamento di perdite o di gocciolamenti, contaminati prodotti fitosanitari devono essere correttamente conservate e correttamente smaltite. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui relativi ai fitosanitari (es. matrici dei biofiltri):

- 5.5.1 Conservazione temporanea, in un'area apposita e ben identificata (esempio all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari). Il deposito temporaneo in azienda non necessita di un'autorizzazione), ma deve essere svuotato non meno di una volta l'anno e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone
 - il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti;
 - i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc.
 - i rifiuti non pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi. I rifiuti pericolosi devono depositati in uno specifico contenitore con un'etichetta riportante il simbolo "R" di pericolosità ed un'etichetta riportante il Codice CER;
 - la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;
- 5.5.2 Smaltimento secondo le prescrizioni previste
 - La registrazione al SISTRI è obbligatoria per aziende agricole con più di 10 di dipendenti. Sono escluse le aziende che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
 - Le aziende agricole sono tenute alla predisposizione e alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi:
 - o la registrazione e lo scarico del rifiuto deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi;
 - o sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, le aziende agricole con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
 - o i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:
 - con cadenza almeno trimestrale (senza limite volumetrico);
 - o in alternativa
 - quando il volume raggiunge i 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Se non sono raggiunte le quantità massime ammesse il deposito temporaneo non può avere comunque una durata superiore all'anno;
- 5.5.3 Allontanamento:
 - o Conferimento a ditte specializzate che provvedono al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati (ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);
 - o Trasporto in conto proprio dei rifiuti autoprodotti (iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ad esclusione degli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta);

o I rifiuti devono essere accompagnati dal Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), siano essi pericolosi o non pericolosi, il quale va redatto e firmato dal produttore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Per ogni trasporto devono essere prodotte 4 copie di FIR;

Una copia del formulario rimanere presso l'azienda agricola mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una all'azienda agricola. L'azienda agricola archivia le 2 copie del formulario, che devono essere conservate per 5 anni.

- 5.5.4. Smaltimento della miscela residua

o in azienda, la miscela residua presente nel serbatoio può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto ad hoc nell'area attrezzata oppure raccolta in un apposito contenitore contrassegnato. In entrambi i casi la miscela sarà prelevata da ditte specializzate e smaltita come rifiuto pericoloso;

o in azienda, attraverso tecniche legate alla biodegradazione degli agrofarmaci;

o in campo. diluire la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e, una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si è asciugato, procedere con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell'area attrezzata oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita su un'area dell'azienda caratterizzata da terreno inerbato e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici;

N.B.:

- La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

- Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nel caso in cui un'infrazione all'impegno 4 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) e all'impegno 5 (Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari) riguardi solamente uno o più tra i seguenti elementi di verifica:

- il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (infrazione al 4.5.1);
- il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto (infrazione al 4.8.1)
- sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo (infrazione al 4.11.1)
- sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (infrazione al 4.12.1).
- il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (infrazione al 4.13.1).
- disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite (infrazione impegno 5.2.3)
- stoccaggio dei rifiuti, costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari, in contenitori idonei e destinati esclusivamente a tale uso identificabili, ubicati in contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata (infrazioni impegno 5.2.4).

N.B.: sono comunque escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.
classi di violazione

livello basso:

- certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (infrazione impegno 1)
- presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 con infrazione al 4.1.2);
- la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).

livello medio:

- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (infrazione impegno 3);
- captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);
- assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2).

livello alto:

- mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2).

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

parametri di valutazione:

1. certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) scaduto all'atto dell'acquisto o uso da parte dell'utilizzatore professionale (impegno 1);
2. mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2 con infrazione al 2.1);
3. mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (impegno 3 con infrazione al 3.1);
4. il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (impegno 4 con infrazione al 4.1.5)
5. assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2)

classi di violazione:

- livello basso:
 - certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (impegno 1);
 - presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 infrazione al 4.1.2);
- livello medio:
 - rilevamento di uno tra i parametri 3 (impegno 3 infrazione al 3.1- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali) o parametro 4 (impegno 4 infrazione al 4.1.5 - il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire

l'entrata di animali) o parametro 5 (impegno 5 infrazione al 5.2.2 - assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi)

- livello alto:

rilevamento di infrazioni a due tra i parametri 1, 4 e 5 o infrazione al parametro 2.

Durata dell'infrazione: Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Delega per trattamenti fitosanitari – infrazione all'impegno 1

Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che sia l'unica infrazione commessa dall'azienda gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio,

Sito di stoccaggio – infrazioni 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2., 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1, 4.9.1, 4.10.

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari - infrazione 5.2.1

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità alla manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per l'infrazione indicata al punto 5.2.1 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi - infrazioni 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al corretto recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni indicate ai 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevata l'assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) e di deleghe a contoterzisti o ad altri delegati abilitati all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e contemporaneamente l'assenza del sito di stoccaggio;
2. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA (SETTORE) 3 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO9 - Direttiva 2008/119/CE - del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).

Articoli 3 e 4

Campo di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini/bufalini.

Normativa Nazionale

• Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
10. i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Pertanto, i controlli sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra ARTEA e la Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria della regione Toscana. Sulla base dell'accordo è stato stabilito che i Servizi Veterinari utilizzano le check list e le modalità di controllo previste per le loro verifiche istituzionali.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Ispezione (controllo degli animali)
2	Libertà di movimento
3	Spazio disponibile
4	Edifici e locali di stabulazione
5	Illuminazione minima
6	Attrezzature automatiche e meccaniche
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8	Tasso di emoglobina (Vitelli)
9	Mangimi contenenti fibre
10	Mutilazioni
11	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B. le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023.

Nel caso di controlli svolti direttamente da ARTEA, si ha violazione del presente criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni sopra elencati e indicati nelle check list.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

INDICI DI VERIFICA

Portata dell'infrazione

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

<p>Bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 2;</p> <p>Media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;</p>

Alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

Media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

Alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione

data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per i requisiti tasso di emoglobina e mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto. Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata.
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.
4. Le non conformità rilevate per il requisito Registrosi sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 10 e 11), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
-

CGO10 - Direttiva 2008/120/CE - del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).

Articoli 3 e 4

Base giuridica nazionale

○ Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011S.O.)

Base giuridica regionale

- D.G.R n 551 del 24 maggio 2010 “Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali per gli anni 2010-2012”
- Nota AOO-GRT n. 302282.Q.110.30 del 25/11/2013 “Piano regionale benessere animale: D.G.R.551/2010”.

Campo di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

1. Le aziende che detengono suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere a:

Peso vivo kg	Superficie mq
Fino a 10	0,15
Oltre 10 fino a 20	0,20
Oltre 20 fino a 30	0,30
Oltre 30 fino a 50	0,40
Oltre 50 fino a 85	0,55
Oltre 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.

2. le pavimentazioni siano conformi ai seguenti requisiti:

- a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al paragrafo 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;
- b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
- i) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 11 mm per i lattonzoli, di 14 mm per i suinetti, di 8 mm per i suini all'ingrasso e di 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
 - ii) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per i lattonzoli e i suinetti e 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;

4. Le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di dieci scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al primo 4 a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5. le scrofe e le scrofette abbiano accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti della normativa in oggetto.

6. le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7. per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevano mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8. i suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti siano temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

• DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

A. Verri

9. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. Scrofe e scrofette

10. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.

11. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.

12. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.

13. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

14. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. Lattonzoli

15. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

16. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

17. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. Suinetti e suini all'ingrasso

18. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

19. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

20. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

21. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle SS.VV.

Pertanto, i controlli sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra ARTEA e la Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria della Regione Toscana. Sulla base dell'accordo è stato stabilito che i Servizi Veterinari utilizzano le check list e le modalità di controllo previste per le loro verifiche istituzionali.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Libertà di movimento
4	Spazio disponibile
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione minima
7	Pavimentazioni
8	Materiale manipolabile
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Mangimi contenenti fibre
11	Mutilazioni
12	Procedure d'allevamento
13	Attrezzature automatiche e meccaniche

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.

La check-list relativa al benessere dei suini utilizzata dai SSVV, contiene elementi di verifica relativi alle RegISTRAZIONI che non ricadono all'interno della Dir. 2008/120/CE ma si riferiscono a disposizioni normative proprie di altri CGO. L'eventuale rilevazione di irregolarità sulle RegISTRAZIONI sarà pesata, se si hanno tutti gli elementi per poter effettuare la pesatura dell'irregolarità, nell'ambito del CGO di competenza.

In particolare, se riferite alla corretta tenuta dei registri dei trattamenti terapeutici effettuati o alla corretta denuncia delle mortalità, sono valutate all'interno del CGO 5.

Le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo presentano una serie di elementi di controllo: per gli allevamenti di bovini adulti dal n. 38 al n. 42 che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023.

Nel caso di controlli svolti direttamente da ARTEA, si ha violazione del presente criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni sopra elencati e indicati nelle check list.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

INDICI DI VERIFICA

Portata dell'infrazione

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 2
Media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
Alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione

Data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume sempre livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevano non conformità di tipo C.

Casi particolari:

Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.

Di conseguenza non possono essere associate ad infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

1. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata.
2. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.
3. le non conformità rilevate per il requisito Registreazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

CGO11 - Direttiva 98/58/CEE - del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**Articolo 4****Campo di applicazione**

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati.

Base giuridica nazionale

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 "Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende che detengono animali negli allevamenti devono disporre:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità constatati ad ogni ispezione. Se dati equivalenti devono essere registrati per altri scopi, siffatta registrazione è considerata sufficiente ai fini della direttiva.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impatto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli

animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

1. per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550,
2. per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550,
3. per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70. Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle SS.VV.

Pertanto, i controlli sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra ARTEA e la Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Servizi di Prevenzione in Ambienti di Vita, Alimenti e Veterinaria della Regione Toscana. Sulla base dell'accordo è stato stabilito che i Servizi Veterinari utilizzano le check list e le modalità di controllo previste per le loro verifiche istituzionali.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Registrazioni
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.

1. all'interno del Requisito del Personale impiegato dalle aziende, gli impegni relativi alla frequenza di corsi di formazione specifici rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 11) solo per gli allevamenti avicoli e suinicoli;
2. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.
3. le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo presentano una serie di elementi di controllo: per gli allevamenti di bovini adulti dal n. 34 al n. 40, per gli allevamenti di ovicaprini dal n. 30 al n. 39, e l'elemento 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità

Determinazione dell'infrazione:

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023.

Nel caso di controlli svolti direttamente da ARTEA, si ha violazione del presente criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni sopra elencati e indicati nelle check list.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni)

2. con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
- i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

INDICI DI VERIFICA

Portata dell'infrazione

In presenza di irregolarità, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità pari a 2;
Media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
Alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione

data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevano non conformità di tipo C.

Casi particolari

- Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
- Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
- In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate gravi tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

9. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità rafforzata è determinato in funzione di quanto riportato nei regolamenti (UE):

- n. 2021/2115, articoli 12 e 13;
 - n. 2021/2116, articoli da 83 a 86;
 - n. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11;
- oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7.

In funzione della natura delle infrazioni, esse si dividono in:

- non intenzionali;
- intenzionali.

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze **insignificanti** (articolo 85(3) del regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- **non gravi** (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172)
- le infrazioni **gravi** o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172).

In relazione al tempo in cui sono rilevate, un'infrazione non intenzionale può essere considerata **reiterata** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

- sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
- il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

Nei prossimi paragrafi saranno descritte le procedure per il calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari in conseguenza delle singole tipologie di infrazione e in presenza di combinazioni di infrazioni di diversa natura.

1. RIDUZIONI PER INFRAZIONI **NON INTENZIONALI**

1.1 Infrazioni **non gravi**

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate è normalmente pari al **3%** (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172).

In base alla valutazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) associati all'infrazione, l'Organismo Pagatore può adeguare la percentuale in funzione della seguente procedura:

- per ogni Criterio o Norma (nel seguito **Requisito**) per il quale si riscontra la violazione di uno o più impegni, sono assegnati dei valori ai parametri di condizionalità. Il valore che tali parametri possono assumere è pari a: **1** = basso; **3** = medio; **5** = alto;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Requisito violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- tale valore viene rapportato alla griglia di valutazione per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione per quella infrazione non intenzionale:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate per più di un Requisito, tale procedura deve essere eseguita per ogni singolo Requisito interessato.

1.1. Infrazioni **non gravi** – applicazione del **tetto** del **5%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta sono sommate.

Nel caso in cui tale somma superi il 5% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **5%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2a) del regolamento (UE) 2022/1172.

1.2. Infrazioni **gravi**

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali, gravi può arrivare fino al **10%** (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172), in base alle definizioni contenute nella presente Circolare per ogni singolo Requisito.

1.3. Infrazioni **gravi** – applicazione del **tetto** del **10%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non reiterate, **di cui almeno una grave**, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta ai punti 1.1 e 1.3 sono sommati.

In questo caso, il tetto da applicare alla somma delle riduzioni calcolate è elevato al **10%**, in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2b) del regolamento (UE) 2022/1172.

2. RIDUZIONI PER INFRAZIONI **REITERATE**

2.1 Prima reiterazione

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali **reiterate** è pari al **10%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

2.1. Infrazioni **reiterate** – applicazione del **tetto** del **20%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali reiterate per diversi requisiti, le percentuali di riduzione sono sommate.

Nel caso in cui tale somma superi il 20% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **20%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

2.2. Seconda **reiterazione** e successive

Qualora la medesima inosservanza **persista senza un giustificato motivo** da parte del beneficiario è considerata un caso di inosservanza **intenzionale**.

Alle infrazioni valutate come intenzionali a seguito di ripetizione non giustificata di una infrazione reiterata si applicano le percentuali di riduzione definite dai regolamenti e descritte al paragrafo successivo.

Per ripetizione giustificata si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

3. RIDUZIONI PER INFRAZIONI **INTENZIONALI**

Nel caso in cui un'infrazione sia considerata intenzionale, sia per le caratteristiche dell'infrazione stessa nei casi previsti o per ripetuta reiterazione, la percentuale di riduzione applicabile è pari al **15%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

Nel caso di rilevazione, a carico dello stesso beneficiario nel corso dello stesso anno civile di più infrazioni intenzionali, gli effetti di ogni singola infrazione si sommano e non esiste un tetto applicabile. Non può essere superato il **100%** degli aiuti richiesti.

L'Organismo Pagatore, in base alle valutazioni della infrazione intenzionale riscontrata può elevare la percentuale applicabile dal 15% fino ad un massimo del **100%** (articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1172).

In particolare, nel caso di ripetuta reiterazione senza giustificato motivo di infrazioni considerate **gravi**, la percentuale applicata sale dal 15% al **30%**.

Per ogni ulteriore reiterazione successiva all'applicazione dell'intenzionalità, la percentuale applicabile è pari al **45%**.

In caso di infrazioni intenzionali ripetute, la percentuale applicabile è pari a:

Prima reiterazione – infrazione intenzionale seguita da un'altra infrazione intenzionale = **45%**

Seconda reiterazione – infrazione intenzionale ripetuta due volte – **90%**.

Esempio 1 (seconda e terza reiterazione di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi)

Anno 1

inadempienza non intenzionale **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;

inadempienza non intenzionale **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**.

Riduzione applicabile = 5% + 3% = 8% – applicazione del **tetto** (10%) – riduzione applicabile = **8%**.

Anno 2

nuova infrazione al CGO 5 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = **10%**;

nuova infrazione alla BCAA 4 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = **10%**.

Riduzione applicabile = 10% + 10% = 20% – applicazione del **tetto** (20%) – riduzione applicabile = **20%**.

Anno 3

nuova infrazione al CGO 5 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come **grave** – valutazione della riduzione applicabile = **30%** per passaggio a infrazione **intenzionale**;

nuova infrazione alla BCAA 4 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come **non grave** – valutazione della riduzione applicabile = **15%** per passaggio a infrazione **intenzionale**.

Riduzione applicabile = 30% + 15% = 45% – applicazione del **tetto** (100%) – riduzione applicabile = **45%**.

Anno 3

nuova infrazione al CGO 5 (terza reiterazione senza giustificazione) di **qualsiasi tipo** – valutazione della riduzione applicabile = **45%** per passaggio a infrazione **intenzionale ripetuta**;

nuova infrazione alla BCAA 4 (terza reiterazione senza giustificazione) di qualsiasi tipo – valutazione della riduzione applicabile = **45%** per passaggio a infrazione **intenzionale ripetuta**.

Riduzione applicabile = 45% + 45% = 90% – applicazione del **tetto** (100%) – riduzione applicabile = **90%**.

4. CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI PRESENZA DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

4.1. Più casi di infrazioni non intenzionali, ricorrenti e intenzionali.

Per ogni combinazione possibile della presenza di più infrazioni di diversa natura, si seguirà la procedura qui descritta (articolo 11(5) del regolamento (UE) 2022/1172):

- Si calcolano le percentuali applicabili per ogni singola categoria, secondo quanto già stabilito;
- Per ogni categoria, si verificano le condizioni di applicabilità dei tetti, ove previsti;
- Una volta applicati i tetti per singola categoria, le percentuali ottenute si sommano;
- La percentuale risultante non può in ogni caso superare il 100% degli aiuti richiesti.

Esempio 2 (mix di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi, ripetute e intenzionali)

Anno xx

inadempienza non intenzionale **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
inadempienza non intenzionale **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
inadempienza non intenzionale **non grave** alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
inadempienza **ripetuta** (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
inadempienza **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
inadempienza **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
inadempienza **intenzionale** per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = **15%**;

Step 1 – calcolo riduzione per categoria e applicazione dei tetti per categoria

inadempienze non intenzionali:

- **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
- **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
- **non grave** alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
- **Totale = 5% + 3% + 3% = 11%** – applicazione del tetto (10%) – riduzione risultante = **10%**.

inadempienze ripetute:

- **ripetuta** (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **Totale = 10% + 10% + 10% = 30%** – applicazione del tetto (20%) – riduzione risultante = **20%**.

inadempienze intenzionali:

- **intenzionale** per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = **15%**;
- **Totale = 15%** – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = **15%**.

Step 2 – somma delle percentuali risultanti e applicazione del tetto aziendale

- **Non intenzionali = 10%**;
- **Ripetute = 20%**;
- **Intenzionali = 15%**;
- **Totale = 10% + 20% + 15% = 45%** – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = **45%**.

SCHEMA DI CALCOLO PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI INFRAZIONI

		non grave	grave	intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		1-3-5	5	15
Anno 2 (1° reiterazione)	non grave	10	10	15
	grave	10	10	15
	intenzionalità diretta	15	15	45 (intenzionalità diretta reiterata)
Anno 3 (2° reiterazione)	non grave	15 (intenzionalità da reiterazione)	15 (intenzionalità da reiterazione)	45
	grave	15 (intenzionalità da reiterazione)	30 (intenzionalità da reiterazione)	45
	intenzionalità diretta	45	45	45
Anno 4 (3° reiterazione)	non grave	45 (intenzionalità ripetuta)	45 (intenzionalità ripetuta)	45
	grave	45 (intenzionalità ripetuta)	45 (intenzionalità ripetuta)	45
	intenzionalità diretta	45	45	45

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**